Conto corrente con la posta

Anno 82° — Numero 289

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Martedì, 9 dicembre 1941 - ANNO XX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI				ALLA PARTE SECONDA			
Nel Regno e Colonie	Abb. annuo	L. 100	All'Estero: Abb. annuo	L. 200	Nel Regno e Colonie: Abb. annuo	L. 60	All'Estero: Abb. annuo	L. 120
	» semestrale	» 50	» semestrale	» 100	» semestrale	» 30	» semestrale	» 60
	» trimestrale	» 25	» trimestrale	» 50	» trimestrale	» 15	» trimestrale	» 30
	Un fascicolo	» 2	Un fascicolo	» 4	Un fascicolo	» 2	Un fascicolo	» 4

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno e Colonie . . . . { Abb. annuo . . . . . L. 50 — / Un fascicolo - Prezzi vari. | All'Estero . . . . { Abb. annuo . . . . . L. 100 — / Un fascicolo - Prezzi vari raddopp.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni" della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. L'Agenzia della Libreria dello Stato in Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3), è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO IMPORTANTE

Ad evitare che col 1° Gennaio p. v. si verifichi interruzione nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Sigg. Abbonati di voler rinnovare al *più presto* l'abbonamento alla "*Gazzetta Ufficiale*" alle condizioni di cui sopra, versando il corrispondente importo nel conto corrente postale 1-2640, ovvero rivolgendosi alle Agenzie dirette di vendita della Libreria dello Stato: Roma (Palazzo Ministero Finanze e Corso Umberto I, 234); Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3) e Napoli (Via Chiaia, 5), oppure alle Librerie sue concessionarie site in tutti i Capoluoghi di Provincia.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 17 ottobre 1941-XIX, n. 1308.

Aggiornamenti al R. decreto 7 marzo 1940-XVIII, n. 339, relativo all'ammissione ai corsi allievi sottufficiali presso la Scuola centrale dei carabinieri Reali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 7 marzo 1940-XVIII, n. 339, che reca le norme per l'ammissione ai corsi allievi sottufficiali presso la Scuola centrale dei carabinieri Reali, e successive modificazioni;

Visto l'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la guerra e per l'interno, d'intesa con il Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Gli articoli 3, 9, 14 e 15 del R. decreto 7 marzo 1940-XVIII, n. 339, e successive modificazioni sono sostituiti dai seguenti:

Art. 3. — « I concorrenti per titoli saranno sottoposti ai seguenti esperimenti:

a) prova orale su istruzioni e regolamenti;

b) esperimento di educazione fisica.

I programmi relativi saranno stabiliti dal Comando generale dell'arma dei carabinieri Reali ».

Art. 9. — « I concorrenti per esami saranno sottoposti alle seguenti prove:

a) prova scritta d'italiano, consistente nello svolgimento di un tema che dimostri la capacità dei candidati di sapere esprimere le idee con ordine logico e con stile semplice, chiaro e corretto;

b) prova orale di cultura generale;

c) prova orale su istruzioni e regolamenti;

d) esperimento di educazione fisica.

I programmi relativi saranno stabiliti dal Comando generale dell'arma dei carabinieri Reali ».

Art. 14. — « I concorrenti, sia per titoli sia per esami, i quali rientrino nel contingente previsto dal bando annuale di concorso per l'ammissione alla Scuola, secondo l'ordine delle graduatorie di merito, saranno sottoposti, presso la Scuola stessa, alla prova orale su istruzioni e regolamenti ed all'esperimento di educazione fisica previsti dai precedenti articoli 3 e 9.

I concorrenti per esami saranno inoltre sottoposti alla prova orale di cultura generale prevista dalla lettera *b*) dell'art. 9.

La Commissione giudicatrice, unica per tutte le prove sopra accennate, sarà costituita da un ufficiale superiore e due inferiori della scuola.

Per ciascun candidato e per ogni singola prova la Commissione si pronuncerà con un giudizio complessivo di idoneità o non idoneità, senza assegnazione di punti.

I candidati che avranno conseguita la idoneità in tutte le prove saranno ammessi ai corsi allievi sottufficiali ».

Art. 15. — « Le vacanze che si verificheranno nel contingente da ammettere ai corsi, per effetto del giudizio di non idoneità riportato eventualmente da taluni candidati, saranno ricoperte seguendo l'ordine delle graduatorie di merito, con altri concorrenti, da sottoporre alle stesse prove di cui all'art. 14 ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 17 ottobre 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 dicembre 1941-XX
Atti del Governo, registro 440, *foglio* 13. — MANCINI

REGIO DECRETO 17 ottobre 1941-XIX, n. 1309.

Aumento, durante il periodo di guerra, del limite massimo degli ordini di accreditamento per il pagamento dei sussidi urgenti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visti la legge e il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvati rispettivamente coi Regi decreti 18 novembre 1923-II, n. 2440, e 23 maggio 1924-II, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per le gestioni affidate ai consegnatari-cassieri delle Amministrazioni centrali, approvato con R. decreto 20 ottobre 1924-II, n. 1796, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 8 giugno 1905, n. 244, relativo ai servizi di cassa e di economato del Ministero della guerra;

Visto il R. decreto 3 giugno 1924-II, n. 1168;

Visto il R. decreto 13 luglio 1939-XVII, n. 1250;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Uditi il Consiglio di Stato e la Corte dei conti;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la guerra, d'intesa col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Per la durata dell'attuale stato di guerra, l'art. 5 del R. decreto 8 giugno 1905, n. 244, quale risulta modificato dall'articolo 2 del R. decreto 3 giugno 1924-II, n. 1168, e dall'art. 1 del R. decreto 13 luglio 1939-XVII, n. 1250, è sostituito dal seguente:

« Gli ordini di accreditamento per il pagamento delle spese di cui all'art. 4 del R. decreto 8 giugno 1905, n. 244, sopra citato, saranno regolati in modo che ciascun ordine non superi:

le L. 50.000 complessivamente per le spese di cui ai numeri 3 a 4;

le L. 6.000 per quelle di cui al numero 5;

le L. 12.000 per quelle di cui al numero 6.

« Il pagamento coi fondi di aperture di credito delle spese di cui ai numeri 3 e 4, 5 e 6 sarà limitato ai casi di assoluta necessità ed urgenza pei quali non sia possibile provvedere con mandati diretti a favore dei creditori ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 17 ottobre 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 dicembre 1941-XX
Atti del Governo, registro 440, *foglio* 12. — MANCINI

BANDO DEL DUCE DEL FASCISMO, PRIMO MARESCIALLO DELL'IMPERO, COMANDANTE DELLE TRUPPE OPERANTI SU TUTTE LE FRONTI, 28 settembre 1941-XIX.

Disposizioni concernenti l'amministrazione della giustizia nei territori dell'ex Regno di Jugoslavia annessi al Regno d'Italia.

IL DUCE

PRIMO MARESCIALLO DELL'IMPERO

COMANDANTE DELLE TRUPPE OPERANTI

SU TUTTE LE FRONTI

Visto l'art. 251 del Codice penale esercito;

Ordina:

Art. 1.

Sono devolute a una sezione speciale promiscua da istituire presso la Corte suprema di cassazione:

1) le impugnazioni contro i provvedimenti emessi dalla Sezione della Corte d'appello di Fiume, in applicazione dell'art. 1 del bando 2 giugno 1941-XIX;

2) le impugnazioni contro i provvedimenti delle autorità giudiziarie del territorio del cessato Regno di Jugoslavia aggregato alla provincia di Fiume, soggetti a gravame davanti alla Corte suprema a' termini della legge jugoslava;

3) le impugnazioni contro i provvedimenti emessi, prima dell'11 aprile 1941-XIX, dalla competente Corte d'appello del cessato Regno di Jugoslavia, su gravami proposti contro provvedimenti dell'autorità giudiziaria del territorio indicato nel numero precedente;

4) le impugnazioni contro i provvedimenti emessi dalla Corte d'appello di Spalato, a' sensi dell'art. 13 del bando 17 maggio 1941-XIX.

Art. 2.

Il presente bando è pubblicato mediante inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dal Quartier generale delle Forze armate,
addì 28 settembre 1941-XIX

MUSSOLINI

(4812)

BANDO DEL DUCE DEL FASCISMO, PRIMO MARESCIALLO DELL'IMPERO, COMANDANTE DELLE TRUPPE OPERANTI SU TUTTE LE FRONTI, 27 novembre 1941-XX.

Sanzioni penali per il trasporto abusivo di persone o cose su autoveicoli militari.

IL DUCE
PRIMO MARESCIALLO DELL'IMPERO
COMANDANTE DELLE TRUPPE OPERANTI
SU TUTTE LE FRONTI

Visti gli articoli 17 e 20 del Codice penale militare di guerra;

Ordina:

Art. 1.

Chiunque, conducendo autoveicoli di proprietà dell'Amministrazione militare o adibiti al servizio di questa, trasporta persone o cose, senza l'autorizzazione della competente autorità, o senza giustificato motivo, è punito con la reclusione militare fino a sei mesi.

La stessa pena si applica a chiunque, essendo preposto a un servizio di autotrasporti militari, consente il trasporto di persone o cose, senza l'autorizzazione della competente autorità o senza giustificato motivo.

Se il fatto è commesso a fine di lucro, la pena è della reclusione da uno a tre anni.

Art. 2.

La cognizione dei reati preveduti dall'articolo precedente appartiene ai Tribunali militari.

Art. 3.

Il presente bando è pubblicato mediante inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dal Quartier generale delle Forze armate,
addì 27 novembre 1941-XX

MUSSOLINI

(4796)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 8 novembre 1941-XX.

Determinazione del limite massimo di emissione degli speciali titoli di credito denominati « Certificati di credito per il finanziamento di opere pubbliche straordinarie ».

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Vista la legge 11 luglio 1941-XIX, n. 809;

Visto il decreto Ministeriale 28 agosto 1941-XIX, n. 147413, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 222 del 19 settembre 1941-XIX;

Visto il decreto Reale 29 agosto 1941-XIX, n. 1070;

Visto il decreto Reale 29 agosto 1941-XIX, n. 1071;

Visto il decreto Reale 29 agosto 1941-XIX, n. 1072;

Visto l'art. 14, secondo comma, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Vista la richiesta del Ministero delle finanze del 6 settembre 1941-XIX, n. 207001;

Ritenuta l'urgenza di provvedere al finanziamento di opere pubbliche straordinarie per il secondo semestre dell'anno 1941-XIX-XX;

Su proposta del Ministro per le finanze;

Decreta:

Il limite massimo di emissione degli speciali titoli di credito denominati « Certificati di credito per il finanziamento di opere pubbliche straordinarie », contemplati dal decreto Ministeriale 28 agosto 1941-XIX, n. 147413, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 222 del 19 settembre 1941-XIX ed emanato in attuazione della legge 11 luglio 1941-XIX, n. 809, è fissato, per il secondo semestre dell'anno 1941-XIX-XX, in 850 milioni di lire.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 novembre 1941-XX

MUSSOLINI

(4797)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 28 novembre 1941-XX.

Autorizzazione al Monte dei Paschi di Siena a compiere, in alcuni comuni delle provincie di Roma e Littoria, operazioni di credito agrario di esercizio.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, numero 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario; nonchè il regolamento per l'esecuzione di detto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI e successive modificazioni;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Ritenuta la necessità di provvedere alle operazioni di credito agrario di esercizio a favore dei coloni assegnatari dei terreni già trasferiti in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti;

Considerata la convenienza di affidare l'incarico di compiere tali operazioni al Monte dei Paschi di Siena nella sua qualità di tesoriere dell'Opera nazionale per i combattenti;

In conformità della deliberazione adottata dal Comitato dei Ministri;

Decreta:

Il Monte dei Paschi di Siena — istituto di credito di diritto pubblico — con sede in Siena, è autorizzato a compiere nel territorio dei comuni di Nettunia, Pomezia e Roma, e di Aprilia, Cisterna, Littoria, Pontinia, Priverno, Sabaudia, San Felice Circeo, Sermoneta, Sezze e Terracina, le operazioni di credito agrario di esercizio previste dall'art. 2 del R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, con le norme e condizioni dettate dallo stesso Regio decreto-legge e dal relativo regolamento, a favore dei coloni assegnatari dei terreni già trasferiti in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 novembre 1941-XX

MUSSOLINI

(4798)

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1941-XIX.
Sottoposizione a liquidazione della ditta Davidson Rhode e Smith, con sede a Genova, e nomina del liquidatore.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio decreto in data 16 agosto 1940-XVIII, con il quale fu sottoposta a sequestro la ditta Davidson Rhode e Smith, con sede in Genova;
Vista la relazione del sequestratario;
Visto l'art. 8 del R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Decreta:

La ditta Davidson Rhode e Smith, con sede in Genova, sottoposta a sequestro con decreto interministeriale del 16 agosto 1940-XVIII, è posta in liquidazione, ed è nominato liquidatore il dott. Eugenio Zunarelli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 ottobre 1941-XIX

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

(4783)

DECRETO MINISTERIALE 24 novembre 1941-XX.
Autorizzazione alla Società anonima per Amministrazioni fiduciarie « Spafid » con sede in Milano, all'esercizio dell'attività di società fiduciaria e di revisione.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939-XVIII, n. 1966, sulla disciplina delle società fiduciarie e di revisione;
Visto il R. decreto 22 aprile 1940-XVIII, n. 531, contenente norme per l'attuazione della legge predetta;
Vista la domanda presentata il 29 ottobre 1941-XX, dalla Società anonima per Amministrazioni fiduciarie « Spafid » con sede in Milano, diretta ad ottenere l'autorizzazione prevista dall'art. 2 della legge predetta;

Decreta:

Articolo unico.

La Società anonima per Amministrazioni fiduciarie « Spafid » con sede in Milano è autorizzata all'esercizio dell'attività di società fiduciaria e di revisione ai sensi dell'art. 2 della legge 22 novembre 1939-XVIII, n. 1966.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 novembre 1941-XX

p. *Il Ministro delle corporazioni*
AMICUCCI

p. *Il Ministro di grazia e giustizia*
PUTZOLU

(4799)

DECRETO MINISTERIALE 5 dicembre 1941-XX.
Disposizioni relative alla denuncia del vino.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, sulla organizzazione della Nazione in guerra;
Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1716, contenente disposizioni per la disciplina degli approvvigionamenti della distribuzione e del consumo dei generi alimentari in periodo di guerra, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 1941-XIX, n. 385;
Considerata la necessità, per causa derivante dallo stato di guerra, di assicurare il rispetto dei prezzi del vino, garantendo l'approvvigionamento del prodotto per il consumo delle Forze armate e della popolazione civile e per la distillazione;

Decreta:

Art. 1.

E' fatto obbligo a tutti coloro che detengono, a qualsiasi titolo, quantitativi di vino, in misura superiore ai 100 ettolitri, di ogni tipo, qualità ed annata, di fare denuncia entro il 15 dicembre 1941-XX dell'intero quantitativo posseduto, distintamente per qualità.

Art. 2.

La denuncia deve essere presentata al podestà del Comune nel cui territorio trovasi il prodotto.
I podestà debbono trasmettere le denuncie con un elenco riassuntivo alle competenti Sezioni provinciali dell'alimentazione, le quali ne comunicheranno i risultati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 dicembre 1941-XX

Il Ministro: TASSINARI

(4807)

DECRETO MINISTERIALE 17 novembre 1941-XX.
Approvazione dello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio speciale per gli Uffici del lavoro portuale per l'esercizio finanziario 1942-43.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 10 del R. decreto-legge 24 settembre 1931-IX, n. 1277, convertito, con modificazioni, nella legge 3 marzo 1932-X, n. 269, e successivamente modificato con legge 25 maggio 1939-XVII, n. 880;

Decreta:

E' approvato l'annesso stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio speciale per gli Uffici del lavoro portuale per l'esercizio finanziario 1942-43.

Roma, addì 17 novembre 1941-XX

Il Ministro per le comunicazioni
HOST VENTURI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio speciale per gli Uffici del lavoro portuale per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1942-XX al 30 giugno 1943-XXI.

Numero dell'esercizio 1941-42 (1)	Numero dell'esercizio 1942-43 (2)	CAPITOLI – Denominazione (3)	Competenza secondo lo stato di previsione per l'esercizio finanziario 1941-42 (4)	Variazioni che si propongono (5)	Competenza risultante per l'esercizio finanziario 1942-43 (Col. 4 ± 5) (6)
		ENTRATA			
1	1	Proventi della contribuzione di cui all'art. 5 del Regio decreto legge 1° febbraio 1925-III, numero 232	1,075,000	(a) — 53.000	1,022,000
2	2	Canoni delle imprese portuali	40,000	—	40,000
3	3	Proventi delle contribuzioni di cui all'art 4 del Regio decreto-legge 1° febbraio 1925-III, n. 232, per la parte da destinare a provvedimenti atti a promuovere l'elevazione fisica e morale delle maestranze portuali	450,000	(a) — 15,000	435,000
4	4	Proventi eventuali diversi	5,000	—	5,000
			1,570,000	— 68,000	1,502,000

(a) Riduzione in dipendenza della contrazione dei traffici.

Numero dell'esercizio 1941-42 (1)	Numero dell'esercizio 1942-43 (2)	CAPITOLI – Denominazione (3)	Competenza secondo lo stato di previsione per l'esercizio finanziario 1941-42 (4)	Variazioni che si propongono (5)	Competenza risultante per l'esercizio finanziario 1942-43 (Col. 4 ± 5) (6)
		SPESA			
1	1	Retribuzioni ed assegni al personale straordinario assunto per il funzionamento degli Uffici del lavoro portuale	770,000	—	770,000
2	2	Indennità di trasferta e di missione	44,000	—	44,000
3	3	Spese per provvedimenti atti a promuovere l'elevazione fisica e morale delle maestranze portuali o intese a tutelare gli operai sul lavoro e ad accrescerne il rendimento	450,000	(a) — 15,000	435,000
4	4	Costruzione, manutenzione e miglioramento di fabbricati - Fitto di locali	13,800	—	13,800
5	5	Attrezzi, arredi, mobili, illuminazione, riscaldamento, consumo di acqua, spese postali, telegrafiche e telefoniche, stampati, pubblicazioni e spese varie di ufficio	85,669	—	85,669
6	6	Premi di operosità e di rendimento (art. 63, Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290, e Regio decreto 17 febbraio 1924-II, numero 182)	110,000	—	110,000
7	7	Medaglie di presenza ai membri del Comitato amministrativo e compenso al segretario del Comitato stesso (art. 6 del Regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1277, convertito nella legge 3 marzo 1932-X, n. 269)	10,173	—	10,173

(a) Minore assegnazione in dipendenza della variazione di cui al capitolo 3 dell'entrata.

CAPITOLI			Competenza secondo lo stato di previsione per l'esercizio finanziario 1941-42	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'esercizio finanziario 1942-43 (Col. 4 ± 5)
Numero dell'esercizio 1941-42	1942-43	Denominazione			
1	2	3	4	5	6
8	8	Sussidi al personale e rispettive famiglie	5,000	—	5,000
9	9	Spese casuali	3,000	—	3,000
10	10	Premi di nuzialità e di natalità al personale straordinario	10,000	—	10,000
11	11	Devoluzione al Fondo di riserva, dell'avanzo di gestione dell'esercizio	68,358	(a) — 53,000	15,358
			1,570,000	— 68,000	1,502,000

(a) Minore assegnazione in dipendenza della variazione di cui al capitolo 1 dell'entrata.

Roma, addì 17 novembre 1941-XX.

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Il Ministro per le comunicazioni
HOST VENTURI

(4740)

DECRETO MINISTERIALE 13 novembre 1941-XX.
Sostituzione del sequestratario della S. A. « Adda » Officine elettromeccaniche e meccaniche, con sede a Lodi.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio decreto in data 18 agosto 1940-XVIII, con il quale la S. A. « Adda » Officine elettromeccaniche e meccaniche, con sède in Lodi fu sottoposta a sequestro e fu nominato sequestratario il Consigliere nazionale Augusto Venturi;
Viste le dimissioni presentate dal Consigliere nazionale Augusto Venturi;
Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;
Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Il dott. Luigi Meda è nominato sequestratario della S. A. « Adda » Officine elettromeccaniche e meccaniche, con sede in Lodi in sostituzione del Consigliere nazionale Augusto Venturi.
E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 novembre 1941-XX

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

(4784)

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1941-XX.
Nomina del sig. Luigi Pozzo fu Enrico a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Genova.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la domanda con la quale il sig. Antonio Bianchi, agente di cambio presso la Borsa valori di Genova, ha chiesto la nomina a proprio rappresentante del sig. Luigi Pozzo fu Enrico;
Visto il relativo atto di procura;
Visti il pareri favorevoli al riguardo espressi dal Consiglio provinciale delle corporazioni, dalla Deputazione di borsa e dal Comitato direttivo degli agenti di cambio di Genova;
Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925-III, n. 222, e 9 aprile 1925-III, n. 375;

Decreta:

Il sig. Luigi Pozzo fu Enrico è nominato rappresentante del sig. Antonio Bianchi, agente di cambio presso la Borsa valori di Genova.

Roma, addì 1° dicembre 1941-XX

(4757)

Il Ministro: DI REVEL

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1941-XX.
Nomina del sig. Vittorio Cordano fu Luigi a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Genova.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la domanda con la quale il sig. Cesare Riva, agente di cambio presso la Borsa valori di Genova, ha chiesto la nomina a proprio rappresentante del sig. Vittorio Cordano fu Luigi;

Visto il relativo atto di procura;
Visti i pareri favorevoli al riguardo espressi dal Consiglio provinciale delle corporazioni, dalla Deputazione di borsa e dal Comitato direttivo degli agenti di cambio di Genova;
Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925-III, n. 222, e 9 aprile 1925-III, n. 375;

Decreta:

Il sig. Vittorio Cordano fu Luigi è nominato rappresentante del sig. Cesare Riva, agente di cambio presso la Borsa valori di Genova.

Roma, addì 1° dicembre 1941-XX

Il Ministro: Di Revel

(4758)

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1941-XX.
Nomina del sig. Giovanni Battista Queirolo fu Giacomo a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Genova.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la domanda con la quale il sig. Giuseppe Bernabò Brea, agente di cambio presso la Borsa valori di Genova, ha chiesto la nomina a proprio rappresentante del sig. Giovanni Battista Queirolo fu Giacomo;
Visto il relativo atto di procura;
Visti i pareri favorevoli al riguardo espressi dal Consiglio provinciale delle corporazioni, dalla Deputazione di borsa e dal Comitato direttivo degli agenti di cambio di Genova;
Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925-III, n. 222, e 9 aprile 1925-III, n. 375;

Decreta:

Il sig. Giovanni Battista Queirolo fu Giacomo è nominato rappresentante del sig. Giuseppe Bernabò Brea, agente di cambio presso la Borsa valori di Genova.

Roma, addì 1° dicembre 1941-XX

Il Ministro: Di Revel

(4759)

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1941-XX.
Nomina del sig. Ubaldo Collini fu Aurelio a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Roma.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la domanda con la quale il sig. Raoul Campos, agente di cambio presso la Borsa valori di Roma, ha chiesto la nomina a proprio rappresentante del sig. Ubaldo Collini fu Aurelio;
Visto il relativo atto di procura;
Visti i pareri favorevoli al riguardo espressi dal Consiglio provinciale delle corporazioni, dalla Deputazione di borsa e dal Comitato direttivo degli agenti di cambio di Roma;
Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925-III, n. 222, e 9 aprile 1925-III, n. 375;

Decreta:

Il sig. Ubaldo Collini fu Aurelio è nominato rappresentante del sig. Raoul Campos, agente di cambio presso la Borsa valori di Roma.

Roma, addì 1° dicembre 1941-XX

Il Ministro: Di Revel

(4760)

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1941-XX.
Nomina del sig. Vincenzo Vicini fu Giacomo a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Genova.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la domanda con la quale il sig. Giuseppe Bernabò Brea, agente di cambio presso la Borsa valori di Genova, ha chiesto la nomina a proprio rappresentante del sig. Vincenzo Vicini fu Giacomo;
Visto il relativo atto di procura;
Visti i pareri favorevoli al riguardo espressi dal Consiglio provinciale delle corporazioni, dalla Deputazione di borsa e dal Comitato direttivo degli agenti di cambio di Genova;
Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925-III, n. 222, e 9 aprile 1925-III, n. 375;

Decreta:

Il sig. Vincenzo Vicini fu Giacomo è nominato rappresentante del sig. Giuseppe Bernabò. Brea, agente di cambio presso la Borsa valori di Genova.

Roma, addì 1° dicembre 1941-XX

Il Ministro: Di Revel

(4761)

DECRETO DEL SEGRETARIO DEL P.N.F., MINISTRO SEGRETARIO DI STATO, 25 novembre 1941-XX.
Approvazione dell'acquisto, da parte della G.I.L., di un immobile sito in Verona.

IL SEGRETARIO DEL P.N.F.
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
COMANDANTE GENERALE DELLA G.I.L.

Considerato che allo scopo di istituire in Verona un collegio femminile G.I.L. si è reso necessario acquistare uno stabile di proprietà Bigi Giuseppina di Riccardo in Balestrieri, situato in località Valdonega, costituito da terreni e fabbricati, distinto in catasto del comune di Verona;
Al catasto fabbricati, sezione *B*, foglio 6°, casa di villeggiatura, in via Castel S. Felice, civico 1, di piani 4, vani 26, segnata col mappale 64, reddito L. 1467;
Al catasto terreni, sezione *B*, foglio 6° mappali:
40, orto, ettari 0.31.59, rendita L. 72,66;
41, vigneto, ettari 0.39.86, rendita L. 51,82;
57, seminativo, ettari 0.47.62, rendita L. 42,86;
60, bosco ced., ettari 0.06.81, rendita L. 1,09;
61, inc. prod., ettari 0.06.50, rendita L. 0,78;
62, vigneto, ettari 0.45.33, rendita L. 40,80;
63, fabbr. rur, ettari 0.07.59;
65, orto, ettari 0.13.72, rendita L. 31,56;
66, orto, ettari 0.86.11, rendita L. 198,05;
67, orto, ettari 0.22.62, rendita L. 52,03;
69, seminativo, ettari 0.43.16, rendita L. 38,85;
70, seminativo, ettari 1.21.57, rendita L. 109,41;
85, orto, ettari 0.21.40, rendita L. 55,64;
94, vigneto, ettari 0,25.00, rendita L. 22,50;
104, fabbr. rur. (ex 63-*b*), ettari 0.08.78;
107, seminativo, ettari 0.43.54, rendita L. 39,18;
(totali, ettari cinque, are settantuna, centiare venti, rendita L. 757,23);
Fra confini: strada delle Torricelle, strada del Colmel e proprietà Bellorio Bottini;
Veduti i documenti catastali ed ipotecari;
Veduto l'atto di compravendita 11 marzo 1941-XIX, n. 3405 di repertorio, rogito notaio dott. Lino Zamboni residente in

Verona, ivi registrato il 26 marzo 1941-XIX al n. 2699, volume 229, mod. I, e trascritto il 21 maggio 1941-XIX al volume 828, n. 3523, reg. gen., e vol. 1850, n. 2652 reg. part.;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1839, convertito in legge 23 dicembre 1937-XVI, n. 2566;

Decreta:

L'acquisto dello stabile situato in Verona, località Valdonega, è approvato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 novembre 1941-XX

Il Segretario del P.N.F.
Ministro Segretario di Stato
Comandante generale della G.I.L.
SERENA

(4735)

DECRETO DEL SEGRETARIO DEL P.N.F., MINISTRO SEGRETARIO DI STATO, 25 novembre 1941-XIX.

Approvazione dell'acquisto, da parte della G.I.L., di un immobile denominato « Albergo-Palazzo delle Dolomiti » in Borca di Cadore.

IL SEGRETARIO DEL P.N.F.
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
COMANDANTE GENERALE DELLA G.I.L.

Considerata la necessità di istituire una colonia montana in località Borca di Cadore (Belluno);

Considerata l'opportunità di acquistare a tale scopo l'immobile di proprietà fratelli Cecchinato Luigi Giulio, Ernesto e Carlo, denominato « Albergo-Palazzo delle Dolomiti » riportato in comune amministrativo di Borca di Cadore:

Censuario di Borca:

a) al catasto urbano, foglio 506:

fabbricato ad uso « Albergo-Palazzo delle Dolomiti » di piani 5 e vani 122, al mappale n. 2825 col reddito imponibile di L. 11.333;

b) al catasto terreni, foglio 1139:

numero di mappa 3540 *a*), bosco ceduo misto di are 10.50;

numero di mappa 2815 *b*), aratorio classe 4ª di are 7.10, rendita L. 0,57;

numero di mappa 2815 *a*), aratorio classe 4ª di are 7.10, rendita L. 0,57;

numero di mappa 2818, aratorio classe 4ª di are 4.40, rendita L. 0,35;

numero di mappa 2819, aratorio classe 4ª di are 8.80, rendita L. 0,70;

numero di mappa 2820, aratorio classe 4ª di are 9.90, rendita L. 0,79;

numero di mappa 2821, aratorio classe 4ª di are 4.00, rendita L. 0,32;

numero di mappa 3576, aratorio classe 4ª di are 4.10, rendita L. 0,33;

numero di mappa 2827, pascolo classe 2ª di are 97.00, rendita L. 2,42;

numero di mappa 1412 *a*), prato classe 2ª di are 1.60, rendita L. 0,64;

numero di mappa 1412 *b*), prato classe 2ª di are 2.80, rendita L. 1,12;

numero di mappa 1412 *c*), prato classe 2ª di are 3.10, rendita L. 1,24;

(totali ettari uno, are sessanta, centiare quaranta, rendita lire nove e centesimi cinque).

In comune amministrativo di S. Vito di Cadore:

I — *Censuario di S. Vito*:

a) al catasto urbano, foglio 670:

fabbricato ad uso dipendenza dell'« Albergo - Palazzo delle Dolomiti », di piani 3 e vani 23, al mappale n. 2539, col reddito imponibile di L. 800;

b) al catasto terreni, foglio 926:

numero di mappa 43 *c*), aratorio classe 3ª di are 3.60, rendita L. 0,58;

numero di mappa 42 *b*), prato classe 3ª di are 0.80, rendita L. 0,09;

numero di mappa 45, zerbo di are 9.60, rendita L. 0,10;

numero di mappa 4, pascolo classe 1ª di are 7.30, rendita L. 0,29;

numero di mappa 5, pascolo classe 1ª di are 114.60, rendita L. 4,58;

numero di mappa 464, pascolo classe 1ª di are 105.00, rendita L. 4,20;

numero di mappa 465, pascolo classe 2ª di are 99.00, rendita L. 2,97;

numero di mappa 44, pascolo classe 2ª di are 1.60, rendita L. 0,05;

numero di mappa 6, zerbo di are 1.50, rendita L. 0,01;

numero di mappa 7 *c*), prato classe 2ª di are 5.80, rendita L. 1,45;

numero di mappa 7 *b*), prato classe 2ª di are 18.60, rendita L. 4,67;

numero di mappa 7 *a*), prato classe 2ª di are 5.90, rendita L. 1,47;

numero di mappa 7 *d*), prato classe 2ª di are 5.80, rendita L. 1,45;

numero di mappa 29 *a*), prato classe 3ª di are 1.20, rendita L. 0.13;

numero di mappa 30 *a*) aratorio classe 2ª di are 7.00, rendita L. 2,10;

numero di mappa 27 *a*), aratorio classe 2ª di are 7.20, rendita L. 2,16;

numero di mappa 28, prato classe 3ª di are 0.40, rendita L. 0,04;

numero di mappa 43 *d*), aratorio classe 3ª di are 1.70, rendita L. 0,27;

numero di mappa 467, aratorio classe 3ª di are 18.20, rendita L. 2,91;

numero di mappa 468, prato classe 3ª di are 19.20, rendita L. 2,11;

numero di mappa 466, aratorio classe 3ª di are 16.20, rendita L. 2,59;

numero di mappa 3, prato classe 2ª di are 0.60, rendita L. 0,15;

numero di mappa 36 *b*), aratorio classe 2ª di are 4.00, rendita L. 1,20;

numero di mappa 40, aratorio classe 2ª di are 10.30, rendita L. 3,09;

numero di mappa 41, prato classe 2ª di are 1.10, rendita L. 0.12;

numero di mappa 42 *a*), prato classe 3ª di are 0.60, rendita L. 0,07;

numero di mappa 42 *c*), prato classe 3ª di are 0,20, rendita L. 0,02;

numero di mappa 43 *a*), aratorio classe 3ª di are 3.50, rendita L. 0,56;

numero di mappa 29 *b*), prato classe 3ª di are 1.40, rendita L. 0,15;

numero di mappa 30 *c*), aratorio classe 2ª di are 3.30, rendita L. 0,99;

numero di mappa 31 *b*), prato classe 1ª di are 8.80, rendita L. 4,40;

(totali ettari quattro, are settantaquattro, rendita lire quarantaquattro e centesimi novantasette).

c) al catasto terreni, foglio 927:

mappale n. 8, prato di classe 2ª di are 8.30, rendita L. 2.07.

II — *Censuario di Serdes*:

numero di mappa 312 *a*), zappativo classe 2ª di are 0.50, rendita L. 0,17;

numero di mappa 315 *a*), prato classe 3ª di are 2.40, rendita L. 0,55;

(totali are due, centiare novanta, rendita centesimi settantadue);

situati fra i confini: a sud ovest, torrente Boile; a sud est, 1) comune di Borra, 2) De Luca Luigi fu Francesco Fop., 3) Fabbriceria parrocchiale di Borca, 4) Sala Bernardo fu Beniamino Pilotto, 5) De Mattia Luigia e Consorti fu Giuseppe Rosso; a nord est, 1) via Nazionale, 2) comune di S. Vito; a nord ovest, 1) comune di S. Vito, 2) Del Favero Giovanni fu Arcangelo detto Moretto, 3) Talamini Antonio fu Serafino detto Carlo, 4) De Lotto Giuseppe fu Giovanni detto Falco, 5) De Lotto Giuditta fu Antonio detta De Birai, 6) Del Favero Antonio fu Innocente detto Gorio, 7) De Lotto Luigi fu Giuseppe detto Della Scuola, 8) De Lotto Domenica fu Giovanni detta Folpa, 9) Del Favero Domenico fu Matteo detto Fauro, 10) Ossi Battista fu Margherita, 11) De Sandre Elisabetta detta Gasparuto, 12) Del Favero Domenico fu Matteo detto Fauro, 13) De Sandre Giuseppe fu Giovanni detto Fongo, salvo i più precisi;

Veduti i documenti catastali ed ipotecari;

Veduto l'atto di compravendita 24 giugno 1941-XIX, numero 406/259, a rogito notaio dott. Enrico Suitner iscritto al Collegio notarile di Belluno, con residenza in Puos d'Alpago, registrato a Belluno il 28 giugno 1941-XIX, al n. 1162, vol. 140, mod. I, ivi trascritto il 28 giugno 1941-XIX, al vol. 295, n. 1486, reg. gen. d'ord. e al vol. 730 n. 1374 reg. part. mod. 63;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1839, convertito in legge 23 dicembre 1937-XVI, n. 2566;

Decreta:

L'acquisto dell'immobile denominato « Albergo-Palazzo delle Dolomiti » in Borca di Cadore, è approvato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 novembre 1941-XX

Il Segretario del P.N.F.
Ministro Segretario di Stato
Comandante generale della G.I.L.
SERENA

(4736)

DECRETO DEL SEGRETARIO DEL P.N.F., MINISTRO SEGRETARIO DI STATO, 25 novembre 1941-XX.

Approvazione dell'acquisto, da parte della G.I.L., di un immobile sito in Piacenza.

IL SEGRETARIO DEL P.N.F.
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
COMANDANTE GENERALE DELLA G.I.L.

Considerato che per edificare la « Casa della G.I.L. » di Piacenza, era necessario acquistare l'area costituita dal seguente immobile di proprietà della Società italiana ferrovie e tramvie, sito in comune di Piacenza e costituito dalle particelle distinte nel catasto, sez. *E*:

1) Parcella 407 *a*) (parte), casa piani uno, vani uno, che prenderà il nome di 407 *C* della superficie catastale di mq. 2610 ed effettiva di mq. 2521, rendita L. 170,40;

2) Parcella 407 *bis a*) (parte), casa piani uno, vani uno, che prenderà il nome di 407 *bis c*), della superficie catastale di mq. 184 ed effettiva di mq. 128, rendita L. 746,65;

3) Parcella 407 *bis B*, casa di piani uno, vani uno, della superficie catastale ed effettiva di mq. 26, senza rendita;

4) Parcella 407 *f*, casa piani uno, della superficie catastale di mq. 72, senza rendita;

5) Parcella 415 *a*) (parte), pascolo 2ª, che prenderà il n. 415 *i*), della superficie catastale ed effettiva di mq. 370, rendita centesimi 60;

6) Parcella 415 *g*), pascolo 2ª, della superficie catastale ed effettiva di mq. 60, rendita centesimi 10.

Immobile confinante: a nord, proprietà G.I.L. secondo una linea spezzata sul confine tra le parcelle 407 *b*), 415 *b*), 415 *a*), e le parcelle 407 *a*), 415 *g*) e 415 *a*); ad est, termina in punta; a sud, la restante proprietà Società italiana di ferrovie e tramvie prima, secondo una linea parallela per mq. 57 ed alla distanza di m. 88 dal piede delle mura cittadine e di m. 28 del confine nord, indi, secondo una retta dall'estremo di tale parallelo al vertice est predetto; ad ovest, con aree stradali comunali secondo il confine tra la parallela 407 *c*) e le parallele 407 *bis a*), 407 *bis b*) e 407 *f*). L'acquisto al prezzo di L. 62.000 (sessantaduemila);

Veduti i documenti catastali ed ipotecari;

Veduto l'atto di compra-vendita 14 giugno 1941-XIX, n. 2184 di repertorio e 962 di raccolta, a rogito notaio dott. Riccardo Douglas Scotti, residente in Piacenza, ivi registrato il 23 giugno 1941-XIX al n. 1017, mod. I, vol. 189, e trascritto il 15 ottobre 1941-XIX sul reg. part., vol. 1299, articoli 2310 e 2777, vol. 5 reg. d'ordine;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1839, convertito in legge 23 dicembre 1937-XVI, n. 2566;

Decreta:

L'acquisto dell'immobile sito in Piacenza di proprietà Società italiana di ferrovie e tramvie, è approvato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 novembre 1941-XX

Il Segretario del P.N.F.
Ministro Segretario di Stato
Comandante generale della G.I.L.
SERENA

(4734)

DECRETO DEL SEGRETARIO DEL P.N.F., MINISTRO SEGRETARIO DI STATO, 25 novembre 1941-XX.

Approvazione dell'acquisto, da parte della G.I.L., di alcuni immobili siti in Torre Annunziata.

IL SEGRETARIO DEL P.N.F.
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
COMANDANTE GENERALE DELLA G.I.L.

Considerato che per edificare la « Casa G.I.L. » di Torre Annunziata si è reso necessario acquistare l'area di mq. 2418, di proprietà avv. Domenico Vitelli fu Giuseppe, distaccata dalla partita 3048, foglio di mappa 3ª sezione urbana, particella 126, vigneto seconda classe di are 95 e centiare 88 con l'imponibile di lire 220,53; particella 116, vigneto prima clas-

se di are 8 e centiare 32 con l'imponibile di lire 25,79; mappale 127, fabbricato rurale occupante la superficie di centiare 75; e precisamente quella risultante dal tipo di frazionamento del mappale foglio 3° che per la particella 126 *h*) è di mq. 2343 e per la particella 127 — ex fabbricato rurale demolito, sulla cui area è sorta la « Casa G.I.L. » — è di mq. 75; del valore complessivo di lire 48.360 (quarantottomilatrecentosessanta);

Veduti i documenti catastali ed ipotecari;

Veduto l'atto di compra-vendita 2 giugno 1941-XIX, numero 22892 di repertorio a rogito notaio dott. Pasquale Prisco residente in Torre Annunziata, ivi registrato l'11 giugno 1941-XIX, n. 975, vol. 116, mod. I, foglio 103, e trascritto il 9 luglio 1941-XIX, al n. 11889 d'ordine, n. 7542 di formalità;

Veduta la nota di trascrizione a favore del dott. Domenico Vitelli fu Giuseppe in data 9 luglio 1941-XIX, n. 11890 d'ord., n. 7543 di formalità;

Veduto il R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1839, convertito in legge 23 dicembre 1937-XVI, n. 2566;

Decreta:

L'acquisto degli immobili di proprietà del dott. Domenico Vitelli fu Giuseppe, situati in Torre Annunziata è approvato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 novembre 1941-XX

Il Segretario del P.N.F.
Ministro Segretario di Stato
Comandante generale della G.I.L.
SERENA

(4737)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Condizioni e prezzi di vendita al quintale da produttore a grossista dei concentrati di pomodoro

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentito il Comitato centrale di coordinamento e controllo dei prezzi dei generi alimentari di prima necessità presso il Direttorio nazionale del P.N.F., ha determinato come segue le condizioni ed i prezzi di vendita, al quintale, da produttore a grossista dei concentrati di pomodoro (doppio e triplo):

1) per merce sfusa, a peso netto, in fusti da oltre un quintale, a rendere o da fatturare a parte, posti su vagone stazione partenza o su veicolo stabilimento di produzione, a scelta dell'acquirente:

a) doppio concentrato (residuo secco dal 28 % al 35,9 % al netto di sale) lire 400;

b) triplo concentrato (residuo secco del 36 % e oltre al netto di sale) lire 450;

2) per merce in fusti o in mastelli, a peso netto, compreso il costo del fusto e dei mastelli e della provvigione al rappresentante del produttore e per prodotto posto su vagone stazione partenza o su veicolo allo stabilimento di produzione, a scelta dell'acquirente, ferme restando le percentuali di residuo secco suindicate:

a) in fusto da 50 a 100 kg.: per il doppio concentrato lire 594; per il triplo concentrato lire 645;

b) in fusti o mastelli inferiori ai 50 kg.: per il doppio concentrato lire 663; per il triplo concentrato lire 714;

3) per merce in latte o scatola di lamierino, tara per merce, compresa la confezionatura in lamierino e la provvigione al rappresentante del produttore e per prodotto posto su vagone stazione partenza o su veicolo allo stabilimento di produzione a scelta dell'acquirente, imballo esterno compreso quando sia indispensabile, ferme restando le percentuali di residuo secco suindicate:

a) in latte da 10 kg.:
per il doppio concentrato lire 528;
per il triplo concentrato lire 575;

b) in latte da 5 kg.:
per il doppio concentrato lire 549;
per il triplo concentrato lire 596;

c) in scatole da 1 kg.:
per il doppio concentrato lire 617;
per il triplo concentrato lire 661;

d) in scatole da kg. 0,500:
per il doppio concentrato lire 634;
per il triplo concentrato lire 677;

e) in scatole da kg. 0,200:
per il doppio concentrato lire 737;
per il triplo concentrato lire 777.

Su ogni recipiente dovranno essere indicate la tara ed il contenuto netto di concentrato; analoga indicazione dovrà risultare sulle fatture e su tutti i documenti che accompagnano la merce in ogni fase di scambio.

Il Ministero ha, inoltre, vietato la produzione e la vendita di conserve di pomodoro di qualità diverse da quelle avanti indicate.

Tali disposizioni non si applicano alle conserve di pomodoro in pani, ai pomodori pelati, alle salsine composte con pomodoro ed altri elementi ed ai condimenti preparati a base di pomodoro per i quali il Ministero emanerà apposite disposizioni.

Per la fase di scambio da grossista a dettagliante, dovranno applicarsi, ai prezzi suindicati le seguenti maggiorazioni:

a) imposta sull'entrata (2 %) per il passaggio dal produttore al grossista;

b) trasporto medio dalla stazione di partenza fino al deposito del grossista, da calcolarsi localmente, tenendo conto dei normali centri di approvvigionamento;

c) spese per il ritorno dei vuoti dal grossista al produttore, da applicarsi solo per merce sfusa in fusti da oltre un quintale;

d) margine lordo del grossista (5 %);

e) calo del 2 % (escluse le confezioni in lamierino);

f) trasporto dal magazzino del grossista al negozio del dettagliante o su vagone alla stazione di partenza del Comune ove risiede il grossista per le forniture ai dettaglianti che risiedono in altro Comune.

Per la determinazione del prezzo al consumo si dovranno applicare le seguenti maggiorazioni:

a) imposta sull'entrata (2 %) per il passaggio dal grossista al dettagliante;

b) trasporto dalla stazione di partenza del Comune ove risiede il grossista al negozio del dettagliante; (da calcolarsi solamente nel caso in cui il grossista risiede in altro Comune);

c) calo per le vendite al dettaglio 3 % per la sola merce venduta sfusa;

d) margine lordo del dettagliante da calcolarsi come segue: 10 %, per i Comuni con popolazione fino a 100.000 abitanti; 11 % per i Comuni con popolazione da 100.001 a 500.000 abitanti; 12 % per i Comuni con popolazione superiore ai 500.000 abitanti;

e) imposta sull'entrata in abbonamento 1,50 %.

I prezzi così determinati si riferiscono al prodotto confezionato nei recipienti d'origine.

Per la vendita del prodotto sfuso, il prezzo dovrà essere calcolato sulla base delle confezioni maggiormente usate in Provincia, tenendo conto degli eventuali valori di recupero dei fusti o mastelli e del costo del prodotto netto contenuto nelle latte e nelle scatole in lamierino.

Il Ministro: TASSINARI

(4808)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Attivazione di servizio telegrafico

Si comunica che il giorno 22 novembre 1941-XX è stato attivato il servizio telegrafico nella ricevitoria postale di Pallerone (provincia di Apuania).

(4768)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico** Elenco n. 10.

Si dichiara che le rendite seguenti per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO	NUMERO d'iscrizione	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
P. R. 3,50 % (1934)	314106	17,50	Spillere *Lorenzo* fu Giacomo, minore sotto la patria potestà della madre De Lorenzi Emma ved. di Spillere Giacomo, dom. a Padova.	Spillere *Renzo* fu Giacomo, minore sotto la patria potestà della madre De Lorenzi Emma ved. di Spillere Giacomo, dom. a Padova.
Id. Id.	333938 309067	105 — 252 —	Arduini Luciano di *Giovanni*, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Como.	Arduini Luciano di *Giovanni-Battista*, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Como.
Cons. 3,50 % (1906)	689010	35 —	Mazzola Eugenia fu Felice, nubile, dom., a Torino, con usufrutto a Gaido *Teresa* fu Giacomo, dom. a Torino.	Mazzola Eugenia fu Felice, nubile, dom. a Torino, con usufrutto a Gaido *Maddalena-Caterina-Teresa* fu Giacomo, dom. a Torino.
Cons. 3,50 %	154054	1400 —	Chenuil Clementina di Andrea, moglie di Borgna *Tersillo* fu Placido, dom. in Asti, con vincolo dotale.	Chenuil Clemenza o Clementina di Andrea, moglie di Borgna *Edoardo-Tersillo* o *Tarsillo* fu Placido, dom. in Asti, con vincolo dotale.
P. N. 5 %	14332	1000 —	Marassi Corinna fu Giuseppe, moglie di Antola *Ninetto-Giuseppe* fu Prospero, dom. in Bologna; vincolato come dote della titolare.	Marassi Corinna fu Giuseppe, moglie di Antola *Giuseppe* fu Prospero, dom. in Bologna. Vincolato come dote della titolare.
P. R. 3,50 % (1934)	46892	924 —	Pavia *Luigia* fu Giuseppe, moglie di Sona Costanzo, dom. a Torino. Vincolato come dote della titolare.	Pavia *Francesca-Elisa-Maria-Giuditta* fu Giuseppe, moglie di Sona Costanzo, dom. a Torino. Vincolato come dote della titolare.
Rendita 5 %	146322	1485 —	Tamietti *Pia* fu Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre De Angelis Iginia fu Luigi ved. Tamietti, dom. a Biella (Vercelli).	Tamietti *Maria-Pia* fu Giuseppe, minore ecc., come contro.
P. R. 3,50 % (1934)	87093	87,50	Toya *Domenica* fu Matteo, minore sotto la patria potestà della madre Cattaneo Laura-Maria fu Antonio ved. Toya Matteo, dom. in Pinerolo (Torino).	Toya *Maria-Domenica-Margherita* fu Matteo, minore ecc., come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	206401	700 —	Tappero Scolastica di Carlo, moglie di *Michelloni* dott. Torello, dom. in Volpiano (Torino).	Tappero Scolastica di Carlo, moglie di *Micheloni* dott. Torello, dom. in Volpiano (Torino).
P. R. 3,50 %	503435	147 —	Tusa *Paola* fu Giuseppe, dom. in Mistretta (Messina).	Tusa *Maria-Paola* fu Giuseppe, dom. in Mistretta (Messina).
Id.	52748	161 —	Tramontano Guerritore Massimo fu Pietro, minore sotto la patria potestà della madre Ferrarini *Anna* fu Luigi ved. Tramontano Guerritore, dom. a Siena. L'usufrutto vitalizio spetta a Ferrarini *Anna* fu Luigi ved. Tramontano Guerritore Pietro, dom. a Siena.	Tramontano Guerritore Massimo fu Pietro, minore sotto la patria podestà della madre Ferrarini *Emilia* fu Luigi ved. Tramontano Guerritore, dom. a Siena. L'usufrutto vitalizio spetta a Ferrarini *Emilia* fu Luigi vedova Tramontano Guerritore Pietro, dom. a Siena.
Cons. 3,50 % (1906)	256072 256483	175 — 70 —	Ortalda *Mattia* fu Domenico, dom. a Napoli.	Ortalda *Carlo-Mattia* fu Domenico, dom. a Napoli.
Id. Id.	330861 637144	700 — 770 —	Balestra *Francesco* fu Gio. Battista, dom. a San Remo.	Balestra *Andrea-Francesco* fu Gio. Battista, dom. a San Remo.
Id.	217200	140 —	Cantone *Michele* fu Giuseppe, dom. in Palermo.	Cantone *Michelangelo* fu Giuseppe, dom. in Palermo.
P. R. 3,50 % (1934)	130463	38,50	Oliveri Giovanna fu Leopoldo, moglie di Cantone *Michele*, dom. a Napoli.	Oliveri Giovanna fu Leopoldo, moglie di Cantone *Michelangelo*, dom. a Napoli.
Cons. 3,50 %	42986	105 —	Darbelley Maria-Carla fu Fernando. Vincolata a tutto il 26° anno di età salvo il caso di matrimonio.	Darbelley Maria-Carla fu Fernando, *minorenne*, dom. a Torino. Vincolata fino a tutto il 26° anno di età salvo il caso di matrimonio.
P. R. 3,50 % (1934)	177823	840 —	*Vinio Riccardo* di Giuseppe, dom. a Tregnago (Verona).	*Vinco da Sesso Riccardo-Ernesto* di Giuseppe, dom. a Tregnago (Verona).

DEBITO	NUMERO d'iscrizione	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
P. R. 3,50 %	40398	35 —	*Passanante* Angelo fu *Vincislao*, dom. a Serre (Salerno).	*Passanananti* Angelo fu *Vencislao*, dom. a Serre (Salerno)
P. N. 5 %	2576	140 —	Rigoni Antonietta fu *Daniele*, moglie di Zenoni Pietro, dom. a Vespolate (Novara). Vincolato d'usufrutto vitalizio a favore di Giudice Rosa fu Giuseppe ved. di *Daniele* Rigoni, dom. a Vespolate (Novara)	Rigoni Antonietta fu *Eustacchio-Daniele-Alberto* o *Daniele*, moglie di Zenoni o Zenone Pietro, dom. a Vespolate (Novara). Vincolato d'usufrutto vitalizio a favore di Giudice Rosa fu Giuseppe ved. Rigoni *Eustacchio-Daniele, Alberto* o *Daniele*, dom. a Vespolate (Novara).
P. R. 3,55 %	293485	136,50	Giorgio Vincenzo e *Teresina*, minori sotto la tutela di Irene Nicola di Vincenzo, *Rachele* detta *Michelina*, nubile, Pasquale, figli del fu Nicola ed eredi indivisi dell'avo Giorgio Emidio fu Nicola, dom. a Melfi (Potenza). Con usufrutto a *Bozzoni Pasqualina* di Andrea, ved. di Giorgio Emidio, dom. a Melfi	Giorgio Vincenzo e *Maria Teresa*, minori sotto la tutela di Irene Nicola di Vincenzo, *Rachele* o *Rachela detta Michelina*, nubile, Pasquale, figli del fu Nicola ed eredi indivisi dell'avo Giorgio Emidio fu Nicola, dom. a Melfi (Potenza). Con usufrutto a *Bozzone Maria-Pasqualina* di Andrea, ved. di Giorgio Emidio, dom. a Melfi.
Id.	292377	556,50	Giorgio Giovannina, moglie di Irene Nicola, Maria maritata a Di Vito Vincenzo, Antonio e Giuseppina moglie di Sassone Michele figli del fu Emidio ed eredi indivisi del padre, dom. a Melfi (Potenza). Con usufrutto vitalizio a *Bozzoni Pasqualina* fu Andrea, ved. di Giorgio Emidio, dom. a Melfi (Potenza).	Come contro. Con usufrutto vitalizio a *Bozzone Maria-Pasqualina* fu Andrea ved. di Giorgio Emidio, dom. a Melfi (Potenza).
Cons. 5 %	55717	120 —	Costa *Teresa* ed Eleonora fu Sebastiano, minori *sotto la patria potestà della madre Gagliardi Maria-Giovanna ved. Costa Sebastiano*, dom. a Cardinale (Catanzaro). Vincolata d'usufrutto a favore di Gagliardi Maria Giovanna fu Francesco ved. Costa.	Costa *Maria Teresa* ed Eleonora fu Sebastiano, minori, *sorelle consanguinee, la prima sotto la tutela di Gagliardi Maria Giovanna ved. Costa, e la seconda sotto la patria potestà di quest'ultima, di lei madre*, dom. in Cardinale (Catanzaro). Con usufrutto come contro.
Buoni Tesoro (1910)	713 Serie 5ª	Capitale 3000 —	Platania Gaetana, *Vincenzina* e Francesco fu Filippo, minori sotto la patria potestà della madre De Luca Maria ved. Platania.	Platania Gaetana, *Anna-Vincenza* e Francesco fu Filippo, minori ecc., come contro.
P. R. 3,50 %	91230	14 —	*Fogni* Raffaele di Luigi, dom. a Staffolo (Ancona).	*Togni* Raffaele di Luigi, dom. a Staffolo (Ancona).
Cons. 3,50 % (1901)	741990	350 —	Lombardi *Cesira* fu Giuseppe, vedova di Ferrero Giuseppe, dom. a Torino.	Lombardi *Maria-Barbara-Cesarina* fu Giuseppe ecc., come contro.
P. R. 3,50 % (1934)	186015	896 —	Lombardi *Cesira* fu Giuseppe moglie di Regis Eugenio, dom. a Torino.	Lombardi *Maria-Barbara-Cesarina* fu Giuseppe ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 28 ottobre 1941-XIX

Il direttore generale: POTENZA

(4267)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di mezzo foglio compartimenti semestrali di certificato di rendita Cons. 3,50 %

(1ª *pubblicazione*) Avviso n. 87.

E' stato chiesto il tramutamento in titoli al portatore del certificato di rendita Consolidato 3,50 % n. 356256 di annue L. 35, intestato a Gillio Caterina fu Giovanni, moglie di Molino Tommaso, domiciliato a Villanova d'Asti.

Poichè detto certificato è mancante del mezzo foglio di compartimenti semestrali, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si provvederà alla richiesta operazione ai sensi dell'art. 169 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 30 novembre 1941-XX

Il direttore generale: POTENZA

(4747)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*).

Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico

Elenco n. 11.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. N. 5 %	19149	50 —	Sismondini *Maria* di Giuseppe, minore sotto la patria potestà del padre, dom. in Ventimiglia.	Sismondini *Alda-Maria* di Giuseppe, minore ecc., come contro.
P. R. 3,50 %	36644	133 —	Moccia *Giuseppina* di Vito, moglie di Todesca *Giuseppe*, dom. in Torre le Nocelle (Avellino), vincolata per dote.	Moccia *Maria Giuseppa*, detta Giuseppina di Vito, moglie di Todesca *Vincenzo-Giuseppe* detto Giuseppe, ecc., come contro.
Id.	29548	42 —	Picilli Giovanni di *Antonio*, dom. in Albanella (Salerno).	Picilli Giovanni di *Angelo*, dom. in Albanella (Salerno).
Id.	322896	73,50	Trerotola Maria fu Angelantonio, minore sotto la patria potestà della madre *Minocchio* Clotilde di Raffaele vedova di Trerotola Angelantonio, dom. a Benevento.	Trerotola Maria fu Angelantonio, minore sotto la patria potestà della madre *Minocchia* Clotilde di Raffaele vedova di Trerotola Angelantonio, dom. a Benevento.
Id.	322897	73,50	Trerotola *Vittorio* fu Angelantonio, minore sotto la patria potestà della madre *Minocchio* Clotilde di Raffaele ved. di Trerotola Angelantonio, dom. a Benevento.	Trerotola *Vittoria* fu Angelantonio, minore sotto la patria potestà della madre *Minocchia* Clotilde di Raffaele ved. di Trerotola Angelantonio, dom. a Benevento.
Id.	361684	94,50	Cattaneo *Angelo* fu Celeo, minore sotto la patria potestà della madre Pellegrini Martina fu Paolo, dom. a Luisago (Como).	Cattaneo *Angela* fu Celeo minore, sotto la patria potestà della madre Pellegrini Martina fu Paolo, dom. a Luisago (Como).
Cons. 3,50 % (1906)	214519	52,50	Vella *Carolina* fu Graziano, moglie di Vaglio Antonio, dom. a Napoli.	Vella *Carlotta*, ecc., come contro.
Id. P. N. 5 %	740808 14242	192,50 300 —	Vella *Carolina* fu Graziano vedova di Vaglio Antonio, dom. in Sagliano Micca (Novara).	Vella *Carlotta*, ecc., come contro.
Cons. 3,50 % (1902) Cons. 3,50 % (1906) P. R. 3,50 %	044866 857104 516385	105 — 1452,50 1575 —	Protomastro Gabriele di Giuseppe, dom. in Trani (Bari); Protomastro Filomena di Giuseppe, moglie di Amati Enrico, dom. in Bari; Protomastro Stella di Giuseppe, moglie di Del Re Attilio, dom. in Torino, germani di Giuseppe e Protomastro Giuseppe fu Gabriele, dom. in Trani, quali eredi indivisi della rispettiva madre e moglie Ventricelli Paolina fu Giuseppe. Vincolata di usufrutto a favore di Notarianni *Grazia* fu Raffaele, nubile, dom. in Trani (Bari).	Come contro. Vincolata di usufrutto a favore di Notarianni *Maria delle Grazie* fu Raffaele, nubile, dom. in Trani (Bari).
Rendita 5 %	173174	265 —	Protomastro Gabriele, dom. in Trani (Bari), ecc., come sopra.	Protomastro Gabriele, ecc., come sopra.
P. R. 3,50 % (1934)	107002	140 —	Simone *Anna Maria* fu Giovanni, nubile, domic. a Traversella (Torino).	Simone *Anna Catterina* fu Giovanni, nubile, ecc., come contro.
P. N. 4,50 %	13032	45 —	*Sacchi Maria* di Giuseppe, moglie di Galanti Arrigo, dom. in Pontecurone (Alessandria), con vincolo dotale.	*Sacco Maria Maddalena* di Giuseppe ecc., come contro.
P. R. 3,50 % (1934)	85100	210 —	Bianco *Giuseppe* fu Martino, dom. in Torino.	Bianco *Stefano Giuseppe* fu Martino, dom. in Torino.
Id.	327312	350 —	Idem, come sopra	Idem, come sopra.
Id.	416251	700 —	Idem, come sopra	Idem, come sopra.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. R. 3,50 %	40337	10,50	Adaini Antonio fu *Leonardo*, minore, sotto la tutela della zia materna Gabarello Clementina di Giuseppe ved. di Gazzo Domenico, dom. in Tovo S. Giacomo (Genova)	Adaini Antonio fu *Ferdinando*, minore, sotto la tutela della zia materna Gabarello Clementina di Giuseppe ved. di Gazzo Domenico, dom. in Tovo S. Giacomo (Genova).
Cons. 3,50 %	732877	35 —	Adaini Antonio fu *Leonardo*, minore sotto la tutela dello zio Gazzo Damiano fu Giambattista, dom. in Tovo San Giacomo (Genova).	Adaini Antonio fu *Ferdinando*, minore sotto la tutela dello zio Gazzo Damiano fu Giambattista, dom. in Tovo San Giacomo (Genova).
P. R. 3,50 %	504163	406 —	Bernardi *Adelina* fu Enrico, minore sotto la patria potestà della madre Bottoni Ermelinda fu Augusto, dom. in Roma	Bernardi *Adelma*, ecc. come contro.
Id.	190502	388,50	Socco Celestina fu Giuseppe, moglie di *Tosetto* o *Tosetti Giacomo* fu Vincenzo, dom. in Asti. Vincolato per dote.	Socco Celestina fu Giuseppe, moglie di *Tosetti Lorenzo-Giacomo* fu Vincenzo, dom. in Asti. Vincolato per dote.
P. R. 3,50 % (1934)	11026	203,50	Maglio *Adolfo* e *Giuseppe* fu Carlo, minori sotto la patria potestà della madre Viola Elisa fu Giuseppe, ved. di Maglio Carlo, dom. a Savona (Genova).	Maglio *Giuseppe Adolfo* e *Camillo Giuseppe* fu carlo minori, ecc., come contro.
P. R. 3,50 %	238707	409,50	*Lieri* Angiolina fu Michelangelo, moglie di *D'Aurio* Giovanni, dom. a Casalbordino (Chieti).	*Cieri* Angiolina fu Michelangelo moglie di *D'Aurizio* Giovanni, dom. a Casalbordino (Chieti).
Id.	430295	385 —	Vigliotti Silvano Angelo fu Guido, minore sotto la patria potestà della madre Raggi *Gina* fu Luigi, dom. a Cremona.	Vigliotti Silvano Angelo fu Guido, minore sotto la patria potestà della madre Raggi *Giannina* fu Luigi, dom. a Cremona.
Id.	430296	385 —	Vigliotti Florina fu Guido, minore sotto la patria potestà della madre Raggi *Gina* fu Luigi, dom. a Cremona.	Vigliotti Florina fu Guido, minore sotto la patria potestà della madre Raggi *Giannina*, ecc., come contro.
Id.	519302	437,50	Riolo *Enrico* fu Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre Lubrano Giuseppina fu Domenico ved. Riolo, dom. a Napoli.	Riolo *Ennio*, ecc., come contro.
Id.	519303	437,50	Riolo *Eurelio* fu Giuseppe, minore, ecc., come sopra.	Riolo *Aurelio* fu Giuseppe minore ecc., come sopra.
Id.	112720.	462 —	Vadalà *Guglielmina* di Gaetano, minore sotto la patria potestà del padre, dom. in Roma.	Vadalà *Maria Guglielma* di Gaetano, minore sotto la patria potestà del padre, dom. in Roma.
Id.	270251	31,50	Molino Angelo, moglie di Bidale Carlo, Michele, Paola nubile, Francesco, Annetta e Giuseppe fu Giovanni, gli ultimi tre minori, sotto la patria potestà della madre Traffano Maria ved. Molino Giovanni, tutti eredi indivisi del padre, dom. a Cisterna d'Asti (Alessandria). L'usufrutto vitalizio spetta a Traffano Maria fu *Giuseppe* ved. Molino Giovanni, dom. a Cisterna d'Asti (Alessandria).	Come contro. L'usufrutto vitalizio spetta a Traffano Maria fu *Giovanni*, ved. Molino Giovanni, dom. a Cisterna d'Asti (Alessandria).
Cons. 3,50 %	764327	21 —	Martinet *Maria* ed *Antonietta* di Bernardo, minori, sotto la patria potestà del padre, dom. a Pontechianale (Cuneo).	Martinet *Maria Caterina* e *Maria* di Bernardo, minori sotto la patria potestà del padre, dom. a Pontechianale (Cuneo).
P. R. 3,50 %	381848	1039,50	*Pisano* Ida di Benedetto, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Rossano Calabro (Cosenza). Vincolato come dote costituita alla titolare in contemplazione del matrimonio da contrarsi dalla stessa con *Pisano* Giovanni Battista fu Francesco.	*Pisani* Ida di Benedetto, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Rossano Calabro (Cosenza). Vincolato come dote costituita alla titolare in contemplazione del matrimonio da contrarsi dalla stessa con *Pisani* Giovanni Battista fu Francesco.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 3,50 % (1906)	343712	420 —	Magnaghi *Carolina* fu Severino, moglie di Rolandi Giuseppe di *Battista*, dom. in Lomello (Pavia). Vincolato come dote costituita alla titolare.	Magnaghi *Maria Carolina* fu Severino, moglie di Rolandi Giuseppe di *Giovanni Battista*, dom. in Lomello (Pavia). Vincolato come dote costituita alla titolare.
Id.	724851	10,50	Zucca *Matè Gaspare* fu Domenico, dom. a Quagliuzzo (Torino), ipotecato per cauzione dovuta dal titolare quale esattore dell'Opera pia Congregazione di carità di Quagliuzzo.	Zucca *Sulpizio-Gaspare-Sebastiano* fu Domenico, ecc., come contro.
P. R. 3,50 % (1934)	195379	129,50	Carlin *Ferdinando* fu *Illuminato*, presunto assente sotto la curatela di Daynè Dositeo fu Giovanni Michele, dom. in Valsavaranche (Torino).	Carlin *Anselmo-Ferdinando* fu *Giuseppe-Illuminato*, presunto assente ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 11 novembre 1941-XX

Il direttore generale: POTENZA

(4453)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 83.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 5977 - Data: 17 novembre 1939 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: sezione Regia tesoreria di Foggia - Intestazione: Sciotti Angelo fu Savino - Titoli del Debito pubblico: quietanza, capitale L. 100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 104 - Data: 16 luglio 1941 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: sezione Regia tesoreria di Firenze - Intestazione: Bertogliatti Lidia fu Egidio - Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 1100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 5483 - Data: 8 luglio 1941 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: sezione Regia tesoreria di Avellino - Intestazione: Papa Antonio fu Saverio - Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1525 - Data: 15 marzo 1941 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: sezione Regia tesoreria di Milano - Intestazione: Corsini Ferruccio fu Giuseppe - Titoli del Debito pubblico: pietanze, capitale L. 28.400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 115 - Data: 25 giugno 1940 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: sezione Regia tesoreria di Vicenza - Intestazione: Volpato Gianfrancesco di Giovanni - Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 900.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3459 - Data: 19 giugno 1940 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: sezione Regia tesoreria di Frosinone - Intestazione: Tiberi Giuseppe fu Carmine - Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3213 - Data: 7 marzo 1940 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: sezione Regia tesoreria di Frosinone Intestazione: Gerardi Vittorio fu Francesco - Titoli del Debito pubblico: quietanza, capitale L. 100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 8203 - Data: 22 novembre 1940 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: sezione Regia tesoreria di Salerno - Intestazione: Annarumma Carlo di Gaetano - Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 300.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 8848 - Data: 13 giugno 1941 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: sezione Regia tesoreria di Salerno - Intestazione: D'Alessio Alfonso fu Federico - Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4943 - Data: 24 aprile 1941 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio Ricev.to - Intestazione: Rinaldi Pio fu Rinaldo - Titoli del Debito pubblico: due Consolidato 3,50 %, rendita L. 210.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 8023 - Data 30 maggio 1941 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: sezione Regia tesoreria di Pistoia Intestazione: Filoni Antonio fu Giuseppe - Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 21118 - Data: 10 agosto 1938 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Sezione Regia tesoreria di Roma - Intestazione: Mielenbrink Sylvia, Gregorio e Immacolata fu Giuseppe - Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 2000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 7349 - Data: 11 novembre 1940 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Bologna - Intestazione: Atti Giuseppe fu Gaetano - Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 200.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 30 novembre 1941-XX

Il direttore generale: POTENZA

(4746)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notaro dall'esercizio

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con R. decreto in data 20 novembre 1941-XX, in corso di registrazione alla Corte dei conti, il notaro signor Deleonardi Arturo, residente nel comune di Cavalese, distretto notarile di Trento, è stato dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal 4 dicembre 1941-XX, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926-IV, n. 1365, e 37 a 39 del R. decreto 14 novembre 1926-V, n. 1953.

Roma, addì 3 dicembre 1941-XX

p. *Il Ministro*: PELOSI

(4790)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Scioglimento d'ufficio di società cooperativa

Si avverte che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del R. decreto-legge 11 dicembre 1930-IX, n. 1882, la Società anonima cooperativa « Acqua Macerenelle », con sede in Agerola (Napoli), costituita il 16 marzo 1932 con rogito del notaio Giuseppe d'Alessandro, non avendo per due anni consecutivi depositato al Ministero delle corporazioni, il bilancio annuale e non avendo in detto periodo compiuto atti di amministrazione o di gestione, sarà dichiarata sciolta ad ogni effetto di legge con decreto del Ministro per le corporazioni, da emanarsi trascorso un mese dalla presente inserzione.

Chiunque vi abbia interesse può fare opposizione o comunicazione al Ministero delle corporazioni entro il termine citato.

(4791)

MINISTERO DELL'INTERNO

Cambiamenti di cognome

Con decreto del Ministero dell'interno n. 18360 del 30 agosto 1941-XIX, il sig. Levi Alessandro fu Cesare e di Pino Sestilia, nato a Mondovì il 9 agosto 1894 e residente a Genova, è stato autorizzato a sostituire il proprio cognome « Levi » con quello « Pino » ai sensi della legge 13 luglio 1939-XVII, n 1055.

L'autorizzazione medesima è estesa alle figlie minori Levi Giuditta e Guglielma di Alessandro e di Bracco Giuseppina nate a Torino rispettivamente il 24 luglio 1928 e il 16 luglio 1930.

S'invita chiunque vi abbia interesse a presentare opposizione nel termine di trenta giorni di cui all'art. 5 della citata legge.

(4769)

Con decreto del Ministero dell'interno n. 18360-*bis* del 30 agosto 1941-XIX, il sig. Levi Attilio fu Cesare e di Pino Sestilia, nato a Mondovì il 28 ottobre 1896 e residente a Bagnasco (Cuneo), è stato autorizzato a sostituire il proprio cognome « Levi » con quello « Pino » ai sensi della legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1055.

L'autorizzazione medesima è estesa al figlio minore Levi Cesare di Attilio e di Chiodo Paola nato a Bagnasco il 24 marzo 1934.

S'invita chiunque vi abbia interesse a presentare opposizione nel termine di trenta giorni di cui all'art. 5 della citata legge.

(4770)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Conferma in carica dei membri del Comitato di sorveglianza della Banca di Melito Porto Salvo, in liquidazione, con sede in Melito Porto Salvo (Reggio Calabria).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 14 dicembre 1940-XIX, con il quale fu revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Banca di Melito Porto Salvo, società anonima cooperativa con sede in Melito Porto Salvo (Reggio Calabria) e fu disposta la messa in liquidazione dell'azienda secondo le norme di cui al titolo VII, capo III del predetto Regio decreto-legge;

Veduto il proprio provvedimento in data 14 dicembre 1940-XIX con il quale furono nominati i componenti il Comitato di sorveglianza della suddetta azienda di credito nelle persone dell'avv. cav. Agostino Casile fu Pasquale, dott. Pietro Emanuele Foti fu Demetrio e dott. Tommaso Laganà di Pasquale;

Considerato che due membri del predetto Comitato di sorveglianza, il dott. Pietro Emanuele Foti e il dott. Tommaso Laganà, si trovano nella impossibilità di continuare ad espletare il mandato loro affidato perchè richiamati alle armi e che occorre pertanto provvedere alla loro sostituzione;

Dispone:

Il Comitato di sorveglianza della Banca di Melito Porto Salvo, società anonima cooperativa con sede in Melito Porto Salvo (Reggio Calabria) rimane costituito dai signori avv. cav. Agostino Casile fu Pasquale, avv. Francesco Mario Laganà fu Tommaso e dott. Bruno Spatolisano fu Giuseppe, aventi le attribuzioni ed i poteri contemplati dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 novembre 1941-XX

V. AZZOLINI

(4575)

Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa agraria cooperativa di Monte San Giuliano, con sede nel comune di Erice (Trapani).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 4 ottobre 1937-XV, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa agraria cooperativa di Monte San Giuliano, con sede nel comune di Erice (Trapani), e mette in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del Regio decreto-legge sopra citato;

Veduto il proprio provvedimento in data 4 ottobre 1937-XV, con il quale il cav. uff. avv. Giacomo Pappalardo è stato nominato commissario liquidatore dell'azienda suindicata;

Considerato che il predetto commissario liquidatore è stato richiamato alle armi e che occorre pertanto provvedere alla sua sostituzione;

Dispone:

Il cav. uff. avv. Ignazio Forestieri fu Ignazio è nominato commissario liquidatore della Cassa agraria cooperativa di Monte San Giuliano, avente sede nel comune di Erice (Trapani), con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, in sostituzione del cav. uff. avv. Giacomo Pappalardo.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 novembre 1941-XX

V. AZZOLINI

(4657)

Conferma in carica dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Castelluccio Valmaggiore (Foggia), Sedini (Sassari) e Sennori (Sassari).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Vedute le proposte della Sezione di credito agrario del Banco di Napoli - istituto di credito di diritto pubblico - con sede in Napoli e dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna, con sede in Sassari;

Dispone:

Sono confermati presidenti delle Casse comunali di credito agrario sottoindicate i signori:

il signor Carlo Richetti fu Clemente per la Cassa comunale di credito agrario di Castelluccio Valmaggiore (Foggia);

il signor Tomaso Agostino Carta fu Adorabile per la Cassa comunale di credito agrario di Sedini (Sassari);

il signor Salvatore Catta fu Baingio per la Cassa comunale di credito agrario di Sennori (Sassari).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 novembre 1941-XX

V. AZZOLINI

(4658)

Nomina dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Mazzagrogna (Chieti), Mormanno (Cosenza), San Severino Rota (Salerno), Morrovalle (Macerata), e Furtei (Cagliari).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Vedute le proposte della Sezione di credito agrario del Banco di Napoli - istituto di credito di diritto pubblico - con sede in Napoli, dell'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma e dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna, con sede in Sassari;

Dispone:

Sono nominati presidenti delle Casse comunali di credito agrario sottoindicate i signori:

il signor Giovanni Fosco di Nicola, per la Cassa comunale di credito agrario di Mazzagrogna (Chieti);

il signor Attilio Cavaliere fu Fedele, per la Cassa comunale di credito agrario di Mormanno (Cosenza);

il signor Luigi Tenore, per la Cassa comunale di credito agrario di San Severino Rota (Salerno);

il signor Giuseppe Monteleone fu Domenico, per la Cassa comunale di credito agrario di Morrovalle (Macerata);

don Giuseppe Diana fu Giuseppe, per la Cassa comunale di credito agrario di Furtei (Cagliari).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 novembre 1941-XX

V. AZZOLINI

(4659)

CONCORSI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Concorso a 27 posti di ingegnere in prova nel Real corpo del genio civile (gruppo A)

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive estensioni e modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926-IV, n. 48;

Visto il decreto 17 dicembre 1932-XI, del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933-XI, n. 227, relativo all'elevazione del limite di età per l'ammissione ai pubblici impieghi;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, recante provvedimenti a favore dei benemeriti della causa fascista;

Visto il R. decreto-legge 28 settembre 1934-XII, n. 1587, recante norme circa i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 163, concernente l'ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi;

Visto il R. decreto 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, che ha esteso a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti nella guerra 1915-1918;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100, recante disposizioni circa il trattamento del personale non di ruolo presso le Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, concernente provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione convertito nella legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1;

Visto il R. decreto 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, che ha esteso ai militari in servizio non isolato all'estero, ed ai congiunti dei caduti, le provvidenze in vigore a favore degli ex combattenti e dei congiunti di caduti nella guerra 1915-1918;

Visti il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1514, ed il R. decreto 29 giugno 1939-XVII, n. 898, concernenti la disciplina della assunzione di personale femminile agli impieghi pubblici e privati;

Visto il R. decreto 8 aprile 1939-XVII, n. 2241, concernente il passaggio degli aiuti ed assistenti universitari nei ruoli delle Amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 233, concernente la concessione ai capi di famiglia numerosa di condizioni di priorità negli impieghi e nei lavori;

Visto il R. decreto-legge 8 luglio 1941-XIX, n. 868, concernente benefici a favore dei combattenti dell'attuale guerra;

Visto il decreto del DUCE 11 ottobre 1941-XIX, con il quale è stato autorizzato un concorso a 60 posti di ingegnere in prova del Real corpo del genio civile (gruppo *A*, grado 10°) restando riservata metà dei detti posti a favore dei chiamati alle armi;

Ritenuto, peraltro, che tre dei rimanenti trenta posti devono essere riservati agli aiuti ed assistenti universitari ai sensi delle norme contenute nel R. decreto 8 aprile 1939-XVII sopracitato;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a 27 posti di ingegnere in prova nel Real corpo del genio civile (gruppo *A*, grado 10°) al quale possono partecipare anche cittadini albanesi.

Salva restando l'applicazione dell'art. 3 del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, l'Amministrazione dei lavori pubblici potrà peraltro conferire agli idonei del concorso, ai sensi dell'art. 3 (terzo comma) del R. decreto 8 aprile 1939-XVII, n. 2241, anche tre posti riservati agli aiuti e assistenti universitari qualora i posti stessi non fossero in tutto o in parte dal personale anzidetto ricoperti.

Al concorso non sono ammesse le donne e gli appartenenti alla razza ebraica.

Art. 2.

La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta da bollo da L. 6, dovrà pervenire al Ministero dei lavori pubblici (Direzione generale degli affari generali del coordinamento legislativo e del personale - Divisione 2ª) non oltre il termine di novanta giorni,

che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nella domanda i candidati dovranno dichiarare che non appartengono alla razza ebraica, e dovranno altresì indicare il cognome, il nome, la paternità, il luogo di nascita e il domicilio al quale dovranno essere indirizzate le occorrenti comunicazioni.

Nella domanda i candidati debbono inoltre:

1° dichiarare se abbiano partecipato e con quale esito, a precedenti concorsi;

2° indicare gli studi secondari compiuti;

3° esporre un breve cenno della pratica professionale eventualmente fatta, i progetti studiati, le memorie scritte ed ogni altra notizia che ritenessero opportuna per far conoscere le loro speciali attitudini;

4° indicare se oltre alla lingua francese, la cui conoscenza è necessaria, conoscano le lingue tedesca ed inglese e se intendono sostenere le relative prove facoltative;

5° dichiarare se siano o meno, coniugati con straniere e, nell'affermativa, la data del matrimonio.

Tale dichiarazione, ove il matrimonio sia stato celebrato dopo l'entrata in vigore del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, deve indicare se sia stata concessa l'autorizzazione del Ministero dell'interno ai sensi degli articoli 2 e 18 di detto Regio decreto, ovvero se il matrimonio sia stato contratto in difformità degli articoli 2 e 3 del decreto stesso.

A corredo della domanda, dovranno essere uniti i seguenti documenti, debitamente legalizzati, da elencarsi in essa:

1) estratto di atto di nascita in carta da bollo da L. 8 rilasciato in data posteriore al 10 marzo 1939-XVII e comprovante che il concorrente ha compiuto i 18 anni di età e non oltrepassato il 30° alla data del presente decreto.

Tale limite di età è elevato di cinque anni:

a) per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o che, durante lo stesso periodo, siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare;

b) per i legionari fiumani;

c) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV;

d) per coloro che in servizio militare non isolato all'estero, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati abbiano partecipato alle operazioni militari della Spagna;

e) a coloro che hanno partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto.

Tale limite è poi elevato a 39 anni:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra o per la causa fascista;

b) per gli ex combattenti della guerra 1915-1918 o per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV e per coloro che in servizio non isolato all'estero o in qualità di militarizzati od assimilati abbiano partecipato ad operazioni militari ovvero per coloro che hanno partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato od in qualità di militarizzati od assimilati alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto, quando siano stati decorati al valor militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se successivamente sia intervenuta amnistia, indulto o commutazione;

c) per i soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose, i quali dovranno presentare un certificato comprovante tale loro qualità.

I suddetti limiti massimi di età sono aumentati:

a) di quattro anni per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per i feriti per la causa fascista, in possesso del relativo brevetto, che risultino iscritti al P.N.F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita anche posteriore alla Marcia su Roma;

b) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

c) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *b*) si cumula con quella di cui alla lettera *c*) ed entrambe con quelle previste dalle disposizioni anzidette purchè complessivamente non superino 45 anni.

Si prescinde dal limite massimo di età in confronto degli aspiranti che alla data del presente bando di concorso già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo;

2) certificato su carta bollata da L. 4 del podestà del Comune di origine, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano.

Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

3) certificato rilasciato su carta bollata da L. 4, dal competente segretario federale del P.N.F. da cui risultino la data della prima iscrizione al Partito e l'attuale appartenenza ad esso oppure alla Gioventù italiana del Littorio o ai Gruppi universitari fascisti.

Da tale certificato dovrà altresì risultare se del caso, che l'aspirante è iscritto senza interruzione ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922. In questa ultima ipotesi il certificato stesso deve essere rilasciato personalmente dal segretario federale suddetto e vistato dal Segretario del P.N.F. o da uno dei Vice segretari del P.N.F. Se il candidato è ferito per la causa fascista deve produrre il relativo brevetto in originale o in copia autenticata da un notaio, ovvero un certificato del Segretario del P.N.F. che attesti che l'interessato è in possesso del predetto brevetto.

Per l'ammissione al concorso degli italiani non regnicoli è necessaria l'iscrizione ai Fasci all'estero, requisito che deve essere comprovato da un certificato redatto su carta legale, rilasciato dalla Segreteria generale dei Fasci all'estero, firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero, tale certificato deve essere sottoposto alla ratifica del Segretario del Partito, o di uno dei Vice segretari del P.N.F. o di un segretario federale comandato presso il Direttorio nazionale del Partito appositamente designato dal Segretario del Partito stesso, solo nel caso in cui si attesti l'appartenenza al Partito da data anteriore al 28 ottobre 1922.

I certificati di appartenenza al P.N.F. dei sammarinesi residenti nella Repubblica di San Marino dovranno esser firmati personalmente dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmati dal Segretario di Stato per gli affari esteri, mentre quelli rilasciati ai cittadini sammarinesi residenti nel Regno saranno firmati dal segretario della Federazione che li ha in forza.

I certificati ante-Marcia su Roma, invece, rilasciati, secondo il caso, dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese o dai segretari federali del Regno, dovranno avere il visto di ratifica del Segretario del P.N.F. o di un Vice segretario.

L'iscrizione al P.N.F. non è richiesta per i mutilati od invalidi di guerra o per i minorati in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi nell'A.O.I. dal 16 gennaio 1935, nonchè per quelli che abbiano riportato la mutilazione o la invalidità in dipendenza di operazioni militari all'estero, a cui abbiano partecipato in servizio militare non isolato all'estero dal 5 maggio 1936 al 31 luglio 1939 o alle operazioni di guerra dell'attuale conflitto anche in qualità di militarizzato o assimilato;

4) diploma originale o copia autentica notarile dei titoli di studio e cioè: il diploma di ingegnere per coloro che l'ottennero prima dell'applicazione del R. decreto 31 dicembre 1923-II, n. 2909; per quelli laureati posteriormente il diploma comprovante di aver superato l'esame di Stato per l'esercizio della professione d'ingegnere ai sensi del Regio decreto suindicato.

Deve inoltre essere presentato il certificato delle votazioni ottenute negli esami delle singole materie di studio dei corsi delle scuole di ingegneria e in quello di laurea.

I candidati appartenenti ai territori annessi al Regno con le leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778, e che abbiano acquistato la cittadinanza italiana in virtù della sezione 6ª, parte III, del Trattato di San Germano, dell'art. 7, n. 2, del Trattato di Rapallo, del R. decreto 30 dicembre 1922-I, n. 1890, e del R. decreto-legge 29 gennaio 1922, n. 43, possono essere ammessi al concorso se risulti che alla data di annessione dei detti territori erano in possesso di uno dei seguenti titoli:

a) titolo di ingegnere civile autorizzato;

b) attestato di secondo esame di Stato conseguito in un politecnico della cessata Monarchia austro-ungarica e dell'esame di Stato della Regia scuola superiore di agronomia di Vienna o delle Scuole superiori montanistiche.

Non sono ammessi titoli equipollenti;

5) certificato, su carta bollata da L. 4, di regolare condotta civile, morale e politica da rilasciarsi dal podestà del Comune ove l'aspirante risiede da almeno un anno.

In caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del podestà dei Comuni dove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

6) certificato generale negativo da rilasciarsi su carta bollata da L. 12, dal competente ufficio del casellario giudiziale;

7) certificato, su carta bollata da L. 4, di un medico provinciale o militare o della M.V.S.N. o dell'ufficiale sanitario del Comune, da cui risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscono sul rendimento del servizio.

I candidati invalidi di guerra, o minorati per la causa nazionale o i minorati in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi nell'A.O. dal 16 gennaio 1935, nonchè quelli che abbiano riportato la mutilazione o la invalidità in dipendenza di operazioni militari all'estero, a cui

abbiano partecipato in servizio militare non isolato all'estero dal 5 maggio 1936 al 31 luglio 1939 o alle operazioni di guerra dell'attuale conflitto anche in qualità di militarizzato o assimilato produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

8) foglio di congedo illimitato o copia del foglio matricolare ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

I candidati che rivestano la qualità di ufficiali in congedo produrranno copia dello stato di servizio militare regolarizzata con marche da bollo da L. 8.

I candidati ex combattenti produrranno copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, la prescritta dichiarazione integrativa di cui alle circolari 588 del 1922 e 957 del 1936 del Giornale militare, comprovante i servizi resi eventualmente in zona di operazione, nonchè, in originale o in copia autentica notarile, i decreti di concessione di eventuali decorazioni al valore militare o della croce al merito di guerra.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa fascista dovranno provare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, ovvero, in mancanza, mediante attestazione rilasciata dalla rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e sottoposta alla vidimazione della sede centrale dell'Opera stessa purchè in essa siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

I minorati in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi nell'A. O. dal 16 gennaio 1935, nonchè quelli che abbiano riportato la mutilazione o la invalidità in dipendenza di operazioni militari all'estero, a cui abbiano partecipato in servizio militare non isolato all'estero dal 5 maggio 1936 al 31 luglio 1939 o alle operazioni di guerra dell'attuale conflitto anche in qualità di militarizzato o assimilato.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa fascista e i figli degli invalidi di guerra o dei minorati per la causa fascista dovranno dimostrare la loro qualità, i primi, mediante certificato su carta da bollo da L. 4 rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto; gli altri con la esibizione della dichiarazione mod. 69 rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra al nome del padre del candidato, oppure con un certificato, in carta da bollo da L. 4, del podestà del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

9) stato di famiglia su carta bollata da L. 4, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio. Dovrà essere prodotto soltanto dai coniugati con o senza prole o dai vedovi con prole;

10) fotografia di data recente (formato « visita ») con la firma autenticata dal podestà o dal notaio, quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario rilasciato dall'Amministrazione dello Stato.

Per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatore di Roma non è richiesta la legalizzazione della firma.

Inoltre i certificati di cui ai numeri 2, 5, 6 e 7 non saranno ritenuti validi se rilasciati più di tre mesi prima della data del presente decreto.

I concorrenti che siano impiegati civili statali non di ruolo dovranno produrre un certificato su carta da bollo da L. 4, da rilasciarsi dall'Amministrazione, o dal capo ufficio, se del Ministero dei lavori pubblici, da cui risulti la data di inizio del servizio straordinario prestato.

I concorrenti che siano impiegati di ruolo alla dipendenza delle Amministrazioni dello Stato possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 3, 4, 8 ed eventualmente quello indicato al n. 11. Dovranno inoltre esibire copia dello stato matricolare rilasciato dalla Amministrazione di provenienza qualora non facciano parte del Ministero dei lavori pubblici.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti dagli aspiranti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, ad eccezione del requisito dell'età di cui i concorrenti debbono essere provvisti alla data del presente decreto salvo quanto è disposto dall'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV nei riguardi dei coniugati.

I concorrenti che si trovino sotto le armi sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai nn. 2, 5, 7 e 8 del presente articolo, quando vi suppliscano con un certificato, in carta da bollo da L. 4, del Comando del corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati che siano ufficiali della M.V.S.N. in servizio permanente effettivo, sono esonerati dalla presentazione dei documenti indicati ai numeri 2, 4, 5, 6, 7 e 8 qualora presentino una attestazione dell'autorità da cui dipendono, che dichiari la suddetta qualità.

Tutti i candidati a qualunque categoria apartengano (compresi, quindi, gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra, ecc.) hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta da bollo. Solamente quelli dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera l'estratto dell'atto di nascita ed i certificati di cittadinanza italiana, generale del casellario giudiziale, di buona condotta e medico, mentre gli altri documenti dovranno essere prodotti in carta bollata.

Art. 3.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati la cui domanda corredata dai documenti prescritti non sia pervenuta entro il termine stabilito.

L'Amministrazione peraltro potrà concedere un ulteriore brevissimo termine perentorio per la rettifica dei documenti ritenuti non regolari.

Non è consentito far riferimento a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri salvo per titolo di studio in sostituzione del quale può essere prodotto un certificato rilasciato dall'Amministrazione presso la quale si trova il titolo originale.

E' data facoltà ai candidati ammessi alle prove orali di produrre, prima di sostenere dette prove, i documenti che attestino, nei loro confronti, nuovi titoli preferenziali agli effetti della nomina al posto cui aspirano.

I concorrenti attualmente richiamati alle armi potranno essere ammessi al concorso anche se entro il termine fissato nel precedente articolo 2 abbiano fatto pervenire la sola domanda a questo Ministero salvo a corredarla dei relativi documenti almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte.

I concorrenti che risiedono all'estero potranno essere ammessi al concorso anche se entro il termine fissato abbiano fatto pervenire solo la domanda purchè producano entro 30 giorni successivi i documenti prescritti.

Art. 4.

Non potranno essere ammessi al concorso coloro che per due volte non abbiano conseguito l'idoneità nei precedenti concorsi per la nomina al grado iniziale del ruolo degli ingegneri (gruppo *A*) del Real corpo del genio civile.

L'ammissione potrà inoltre essere negata con decreto Ministeriale non motivato e insindacabile.

Art. 5.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale ed avrà luogo in Roma sulle materie tecniche elencate nel programma annesso al presente decreto.

Inoltre i candidati debbono sostenere per iscritto una prova di lingua francese. I candidati che nella domanda di ammissione al concorso dichiarino di conoscere anche la lingua inglese e tedesca ne daranno prova nello stesso giorno mediante traduzione in italiano dalla lingua che hanno dichiarato di conoscere.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto e avranno inizio non prima che siano trascorsi i 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile dei giorni, dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte quanto quelle orali saranno tenute.

Art. 6.

La Commissione esaminatrice sarà composta da un presidente di sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, che presiederà la Commissione, da due ispettori generali del Genio civile e da due professori stabili di una delle Regie scuole di ingegneria.

Alla Commissione sarà aggregato, con voto consultivo, un professore insegnante per ciascuna delle lingue inglese e tedesca qualora vi siano concorrenti che nella domanda di ammissione al concorso abbiano dichiarato di conoscere tali lingue o una di esse.

Un funzionario di gruppo *A* dell'Amministrazione dei lavori pubblici di grado non superiore all'8°, avrà le funzioni di segretario.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le disposizioni contenute nel capo VI del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili.

Art. 7.

Le nomine ai posti messi a concorso saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle norme in vigore.

Art. 8.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti non acquistano alcun diritto a coprire quelli che si facciano successivamente vacanti.

Salvo restando l'applicazione dell'art. 3 del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, l'Amministrazione dei lavori pubblici potrà peraltro conferire agli idonei del concorso, ai sensi dell'articolo 3 (terzo comma) del R. decreto 8 aprile 1939-XVII, n. 2241, anche tre posti riservati agli aiuti ed assistenti universitari qualora i posti stessi non fossero in tutto o in parte dal personale anzidetto ricoperti.

Art. 9.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale, se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 10° del gruppo *A*.

Coloro che, allo scadere del periodo di esperimento, fossero invece, a giudizio del Consiglio di amministrazione, ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare l'esperimento di altri sei mesi.

Art. 10.

Ai vincitori del concorso sarà corrisposto durante il periodo di prova l'assegno mensile di L. 916,98 lorde, oltre l'assegno temporaneo di guerra, l'aggiunta di famiglia e relative quote complementari nella misura e ai sensi delle vigenti disposizioni; ai provenienti da altri ruoli del personale statale saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926-IV, n. 46.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 ottobre 1941-XIX

Il Ministro: GORLA

PROGRAMMA DI ESAME

1. — *Viabilità*:

a) tracciamento planimetrico e altimetrico e sezioni trasversali di strade statali, provinciali e comunali o di autostrade, computo metrico dei movimenti di materie e loro distribuzione e trasporto;

b) forma e dimensione delle opere d'arte e relativi calcoli di stabilità (muri di sostegno, tombini, ponti e viadotti in muratura, in ferro, in cemento armato ed in legname).

Sistemi di centinatura delle grandi volte - fondazioni - gallerie;

c) opere di consolidamento di terrapieni e delle trincee in terreni franosi;

d) rilevamenti di terreni - istrumenti relativi;

e) sistema di pavimentazione e manutenzione del piano stradale.

2. — *Opere idrauliche*:

a) idrografia-fisica ed idrometria dei corsi d'acqua;

b) correzione e sistemazione dei fiumi e torrenti ed opere di difesa relative, imboschimenti, briglie, arginature, chiaviche di scolo e di derivazione;

c) utilizzazione delle acque, bacini di ritenuta, dighe, canali di irrigazione, industriali e di navigazione, opere d'arte relative e loro calcolazione - impianti idroelettrici - condotte forzate;

d) allacciamento, conduzione e distribuzione delle acque potabili, opere d'arte relative e loro calcolazione - fognature;

e) bonifiche per colmata e prosciugamento naturale o meccanico.

3. — *Opere marittime*:

a) disposizione generale dei porti;

b) scogliere, moli, banchine e loro arredamento, scali, bacini di raddobbo, ormeggi ed altre opere portuali;

c) fari;

d) difesa delle spiagge.

4. — *Elettrotecnica*:

Nozioni generali e particolarmente sugli impianti di produzione di energia elettrica, linee di trasporto e di distribuzione.

5. — *Edilizia*:

a) edifici pubblici e case di abitazioni civili, strutture e calcoli di stabilità dei solai, dei tetti e delle altre parti di detti fabbricati, fondazioni;

b) edifici industriali, strutture portanti in cemento armato, in ferro o in legno e relativi calcoli di stabilità;

c) prescrizioni per l'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice od armato.

6. — *Materiali da costruzione*:

a) scelta ed impiego dei materiali - composizione delle malte e dei conglomerati;

b) norme per la prova e l'accettazione dei materiali da costruzione.

7. — *Macchine*:

Macchine termiche ed idrauliche con speciale riguardo alle macchine di sollevamento ed alle pompe.

8. — *Fisica tecnica*:

Applicazione della fisica tecnica agli impianti di riscaldamento e di ventilazione.

9. — *Legislazione*:

Leggi e regolamenti sui lavori pubblici - nozioni elementari di statistica.

10. — *Lingua francese*:

Relazione tecnica in lingua francese.

Roma, addì 28 ottobre 1941-XIX

(4774) *Il Ministro*: GORLA

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Concorso a tre posti di vice ragioniere in prova nel Real corpo del genio civile (gruppo B)

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive estensioni e modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926-IV, n. 48;

Visto il R. decreto 30 maggio 1932-X, recante norme per il reclutamento e per le promozioni nei diversi gradi del personale dei computisti del Real corpo del genio civile;

Visto il decreto 17 dicembre 1932-XI del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933-XI, n. 227, relativo alla elevazione del limite di età per l'ammissione ai pubblici impieghi;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, recante provvedimenti a favore dei benemeriti della causa fascista;

Visto il R. decreto-legge 28 settembre 1934-XII, n. 1587, recante norme circa i requisiti per l'ammissione ai concorsi ed impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto 17 febbraio 1936-XIV, n. 449, che ha sostituito la qualifica di computista del Real corpo del genio civile con quella di ragioniere del Genio civile;

Visto il R. decreto 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, che ha esteso a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti nella guerra 1915-1918;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100, recante disposizioni circa il trattamento del personale non di ruolo presso le Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, concernente i provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione, convertito nella legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1;

Visto il R. decreto 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, che ha esteso ai militari in servizio non isolato all'estero, ed ai congiunti dei caduti le provvidenze in vigore a favore degli ex combattenti e dei congiunti di caduti nella guerra 1915-1918;

Visti il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1514, ed il Regio decreto 29 giugno 1939-XVII, n. 898, concernente la disciplina della assunzione di personale femminile agli impieghi pubblici e privati;

Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, contenente provvedimenti per la difesa della razza italiana;

Vista la legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 233, concernente la concessione ai capi di famiglia numerosa, di condizioni di priorità negli impieghi e nei lavori;

Visto il R. decreto-legge 8 luglio 1941-XIX, n. 868, concernente benefici a favore dei combattenti dell'attuale guerra;
Visto il decreto del DUCE 11 ottobre 1941-XIX, con il quale è stato autorizzato un concorso a sei posti di vice ragioniere in prova del Reale corpo del genio civile (gruppo *B*, grado 11°), restando riservata la metà dei detti posti a favore dei chiamati alle armi;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a tre posti di vice ragioniere nel Real corpo del genio civile (gruppo *B*, grado 11°), al quale possono partecipare anche i cittadini albanesi.
Al concorso non sono ammesse le donne e gli appartenenti alla razza ebraica.

Art. 2.

La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta da bollo da L. 6, dovrà pervenire al Ministero dei lavori pubblici (Direzione generale degli affari generali del coordinamento legislativo e del personale, Divisione 2ª), non oltre il termine di novanta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.
Nella domanda i candidati dovranno dichiarare che non appartengono alla razza ebraica e dovranno altresì indicare il cognome, il nome, la paternità, il luogo di nascita e il domicilio al quale dovranno essere indirizzate le occorrenti comunicazioni. Dovranno altresì dichiarare se siano o meno coniugati con straniere e, nell'affermativa, la data del matrimonio.
Tale dichiarazione, ove il matrimonio sia stato celebrato dopo l'entrata in vigore del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, numero 1728, deve indicare se sia stata concessa l'autorizzazione dal Ministero dell'interno ai sensi degli articoli 2 e 18 di detto Regio decreto, ovvero se il matrimonio sia stato contratto in difformità degli articoli 2 e 3 del decreto stesso.
Nella domanda i candidati debbono inoltre dichiarare se abbiano partecipato, e con quale esito, a precedenti concorsi.
A corredo della domanda, dovranno essere uniti i seguenti documenti, debitamente legalizzati, da elencarsi in essa:
1) estratto di atto di nascita in carta da bollo da L. 8 rilasciato in data posteriore al 10 marzo 1939-XVII e comprovante che il concorrente ha compiuto i 18 anni di età e non oltrepassato il 30° alla data del presente decreto.
Tale limite di età è elevato di cinque anni:
a) per coloro che abbiano prestato servizio militare, durante la guerra 1915-1918 o che, durante lo stesso periodo, siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare;
b) per i legionari fiumani;
c) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII, al 5 maggio 1936-XIV;
d) per coloro che in servizio militare non isolato all'estero ovvero in qualità di militarizzato od assimilato, abbiano partecipato alle operazioni militari della Spagna;
e) a coloro che hanno partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto.
Tale limite è poi elevato a 39 anni:
a) per i mutilati od invalidi di guerra o per la causa fascista;
b) per gli ex combattenti della guerra 1915-18 e per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale, dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, per coloro che in servizio non isolato all'estero abbiano partecipato alle operazioni militari della Spagna ovvero per coloro che hanno partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, od in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto, quando siano stati decorati al valor militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.
Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se successivamente sia intervenuta amnistia, indulto o commutazione;
c) per i soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose, i quali dovranno presentare un certificato coprovante tale loro qualità.
I suddetti limiti di età sono aumentati:
a) di quattro anni per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per i feriti per la causa fascista in possesso del relativo brevetto, che risultino iscritti al P.N.F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita anche se posteriore alla Marcia su Roma;
b) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;
c) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.
L'elevazione di cui alla lettera *b*) si cumula con quella di cui alla lettera *c*) ed entrambe con quelle previste dalle disposizioni anzidette purchè complessivamente non superino 45 anni.
Si prescinde dal limite massimo di età in confronto degli aspiranti che alla data del presente bando di concorso già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo;
2) certificato su carta bollata da L. 4, del podestà del Comune di origine, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano.
Ai fini del presente decreto, sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;
3) certificato su carta bollata da L. 4 rilasciato dal competente segretario federale del Partito Nazionale Fascista da cui risultino la data della prima iscrizione al Partito e l'attuale appartenenza ad esso oppure alla Gioventù italiana del Littorio o ai Gruppi universitari fascisti.
Da tale certificato dovrà altresì risultare, se del caso, che l'aspirante è iscritto senza interruzione ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922. In quest'ultima ipotesi il certificato stesso deve essere rilasciato personalmente dal segretario federale suddetto e vistato dal Segretario del Partito Nazionale Fascista o da uno dei Vice segretari del P.N.F. Se il candidato è ferito per la causa fascista deve produrre il relativo brevetto in originale o in copia autenticata da un notaio ovvero un certificato del Segretario del P.N.F. che attesti che l'interessato è in possesso del predetto brevetto.
Per l'ammissione al concorso degli italiani non regnicoli è necessaria l'iscrizione ai Fasci all'estero, requisito che deve essere comprovato da un certificato redatto su carta legale, rilasciato dalla Segreteria generale dei Fasci all'estero, firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero; tale certificato deve essere sottoposto alla ratifica del Segretario del Partito, o di uno dei Vice segretari del Partito Nazionale Fascista o di un segretario federale comandato presso il Direttorio nazionale del Partito, appositamente designato dal Segretario del Partito stesso, solo nel caso in cui si attesti l'appartenenza al Partito da data anteriore al 28 ottobre 1922.
I certificati di appartenenza al P.N.F. dei sammarinesi residenti nella Repubblica di S. Marino dovranno essere firmati personalmente dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmati dal Segretario di Stato per gli affari esteri, mentre quelli rilasciati ai cittadini sammarinesi residenti nel Regno saranno firmati dal segretario della Federazione che li ha in forza.
I certificati ante-Marcia su Roma, invece, rilasciati, secondo il caso, dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese o dai segretari federali del Regno, dovranno avere il visto di ratifica del Segretario del P.N.F. o di un Vice segretario.
L'iscrizione al P.N.F. non è richiesta per i mutilati ed invalidi di guerra, o per i minorati in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi nell'Africa Orientale dal 16 gennaio 1935, nonchè per quelli che abbiano riportato la mutilazione o la invalidità in dipendenza di operazioni militari all'estero, a cui abbiano partecipato in servizio militare non isolato, dal 5 maggio 1936 al 31 luglio 1939 o alle operazioni di guerra dell'attuale conflitto anche in qualità di militarizzato o assimilato;
4) diploma originale o copia autentica notarile di uno dei seguenti titoli di studio: diploma di abilitazione del corso superiore del Regio istituto tecnico (sezione commercio e ragioneria), diploma di licenza rilasciato dai Regi istituti commerciali (perito e ragioniere commerciale) conseguiti ai termini degli attuali ordinamenti scolastici, oppure di diploma di Regio istituto tecnico (sezione ragioneria) conseguito in base agli ordinamenti scolastici anteriori.
Sono riconosciuti validi i titoli corrispondenti rilasciati dalle scuole medie del cessato impero austro-ungarico.
Non sono ammessi i titoli equipollenti;
5) certificato su carta bollata da L. 4, di regolare condotta civile, morale e politica da rilasciarsi dal podestà del Comune ove l'aspirante risiede da almeno un anno.
In caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del podestà dei Comuni dove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;
6) certificato generale negativo da rilasciarsi su carta bollata da L. 12, dal competente ufficio del casellario giudiziale;
7) certificato, su carta bollata da L. 4, di un medico provinciale o militare o della M.V.S.N. o dell'ufficiale sanitario del Comune, da cui risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

I candidati invalidi di guerra, o minorati per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi nell'Africa Orientale dal 16 gennaio 1935, nonchè quelli che abbiano riportato la mutilazione o la invalidità in dipendenza di operazioni militari all'estero, a cui abbiano partecipato in servizio militare non isolato dal 5 maggio 1936 al 31 luglio 1939 o alle operazioni di guerra dell'attuale conflitto anche in qualità di militarizzato o assimilato, produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3 del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

8) foglio di congedo illimitato o copia del foglio matricolare ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

I candidati che rivestano la qualità di ufficiale in congedo produrranno copia dello stato di servizio militare regolarizzato con marca da bollo da L. 8.

I candidati ex combattenti produrranno copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, la prescritta dichiarazione integrativa (di cui alle circolari 588 del 1922 e 957 del 1936 del Giornale militare) comprovante i servizi resi eventualmente in zona di operazioni, nonchè in originale o in copia autentica notarile, i decreti di concessione di eventuali decorazioni al valore militare o della croce al merito di guerra.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa fascista dovranno provare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure, in mancanza, mediante attestazione rilasciato dalla rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e sottoposta alla vidimazione della sede centrale dell'Opera stessa, purchè in essa siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli stessi documenti dovranno essere presentati dai candidati minorati in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi nell'Africa Orientale dal 16 gennaio 1935 nonchè da quelli che abbiano riportato la mutilazione o la invalidità in dipendenza di operazioni militari all'estero, cui abbiano partecipato in servizio militare non isolato dal 5 maggio 1936 al 31 luglio 1939 o alle operazioni di guerra dell'attuale conflitto anche in qualità di militarizzato o assimilato, nonchè dagli orfani dei caduti o figli di invalidi in conseguenza delle operazioni stesse.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa fascista ed i figli degli invalidi di guerra o dei minorati per la causa fascista dovranno dimostrare la loro qualità, i primi, mediante certificato su carta da bollo da L. 4 rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto; gli altri con la esibizione della dichiarazione mod. 69 rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, al nome del padre del candidato, oppure da un certificato in carta da bollo da L. 4 del podestà del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

9) stato di famiglia su carta bollata da L. 4, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio. Dovrà essere prodotto soltanto dai coniugati con o senza prole o da vedovi con prole;

10) fotografia di data recente (formato « visita ») con la firma autenticata dal podestà o dal notaio, quanto il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario rilasciato dall'Amministrazione dello Stato.

Per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatore di Roma non è richiesta la legalizzazione della firma.

Inoltre i certificati di cui ai numeri 2, 5. 6 e 7 non saranno ritenuti validi se rilasciati più di tre mesi prima dalla data del presente decreto.

I concorrenti che siano impiegati civili stabili non di ruolo dovranno produrre un certificato su carta da bollo da L. 4, da rilasciarsi dall'Amministrazione o dal capo ufficio, se del Ministero dei lavori pubblici, da cui risulti la data di inizio del servizio straordinario prestato.

I concorrenti che siano impiegati di ruolo alle dipendenze delle Amministrazioni dello Stato possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 3, 4, 8 ed eventualmente quello indicato al n. 11. Dovranno inoltre esibire copia dello stato matricolare rilasciato dall'Amministrazione di provenienza qualora non facciano parte del Ministero dei lavori pubblici.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti dagli aspiranti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, ad eccezione del requisito dell'età di cui i concorrenti debbono essere provvisti alla data del presente decreto, salvo quanto è disposto dall'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, nei riguardi dei coniugati.

I concorrenti che si trovino sotto le armi sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 2, 5, 7 e 8 del presente articolo, quando vi suppliscano con un certificato in carta da bollo da L. 4, del Comando del corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati che siano ufficiali della M.V.S.N. in servizio permanente effettivo, sono esonerati dalla presentazione dei documenti indicati ai nn. 2, 4, 5, 6, 7 e 8 qualora presentino una attestazione dell'autorità da cui dipendono, che dichiari la suddetta qualità.

Tutti i candidati a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra, ecc.), hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta bollata. Solamente quelli dichiarati indigenti dalla competente autorita possono produrre su carta libera l'estratto dell'atto di nascita ed i certificati di cittadinanza italiana, generale del casellario giudiziale, di buona condotta e medico, mentre gli altri documenti dovranno essere prodotti su carta bollata.

Art. 3.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati la cui domanda, corredata dai documenti prescritti, non sia pervenuta entro il termine stabilito.

L'Amministrazione peraltro potrà concedere un ulteriore brevissimo termine perentorio per la rettifica di documenti ritenuti non regolari.

Non è consentito far riferimento a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri salvo per il titolo di studio in sostituzione del quale può essere prodotto un certificato rilasciato dall'Amministrazione presso la quale si trova il titolo originale.

E' data facoltà ai candidati ammessi alle prove orali di produrre, prima di sostenere dette prove, i documenti che attestino nei loro confronti, nuovi titoli preferenziali agli effetti della nomina al posto cui aspirano.

I concorrenti che risiedono all'estero potranno essere ammessi al concorso anche se entro il termine fissato abbiano fatto pervenire solo la domanda purchè producano entro 30 giorni successivi i documenti prescritti.

I concorrenti attualmente richiamati alle armi potranno essere ammessi al concorso anche se entro il termine fissato nel precedente articolo 2 abbiano fatto pervenire la sola domanda a questo Ministero salvo a correrarla dei relativi documenti almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte.

Art. 4.

Non potranno essere ammessi al concorso coloro che per due volte non abbiano conseguito l'idoneità nei precedenti concorsi per la nomina al grado iniziale del ruolo dei ragionieri (gruppo *B*) del Real corpo del genio civile.

L'ammissione potrà inoltre essere negata con decreto Ministeriale non motivato e insindacabile.

Art. 5.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale, ed avrà luogo in Roma, sulle materie elencate nel programma annesso al presente decreto. Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile dei giorni, dell'ora, del luogo in cui tanto le prove scritte quanto quelle orali saranno tenute.

Art. 6.

La Commissione esaminatrice sarà composta ai termini dell'articolo 9 del decreto Reale 30 maggio 1932-X, n. 680.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le disposizioni contenute nel capo 6° del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili.

Art. 7.

Le nomine ai posti messi a concorso saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle norme in vigore.

Art. 8.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti, non acquistano alcun diritto a coprire quelli che si facciano successivamente vacanti.

L'Amministrazione ha però facoltà di assegnare ai detti concorrenti, secondo l'ordine di graduatoria, i posti che si dovessero rendere disponibili entro sei mesi dall'approvazione della graduatoria stessa, nel limite massimo dell'art. 3 del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato.

Art. 9.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale, se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 11° del gruppo *B*.

Coloro che allo scadere del periodo di esperimento, fossero invece, a giudizio del Consiglio di amministrazione, ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare l'esperimento di altri sei mesi.

Art. 10.

Ai vincitori del concorso sarà corrisposto durante il periodo di prova l'assegno mensile di L. 802,35 lorde, oltre l'assegno temporaneo di guerra, l'aggiunta di famiglia e relative quote complementari nella misura e ai sensi delle vigenti disposizioni; ai provenienti da altri ruoli del personale statale saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926-IV, numero 46.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 ottobre 1941-XIX

Il Ministro: GORLA

PROGRAMMA DI ESAME

Sono oggetto delle prove scritte le seguenti materie:

1) Nozioni di diritto civile, commerciale ed amministrativo.
2) Principi di economia politica e di scienze delle finanze.
3) Computisteria, ragioneria delle aziende pubbliche e private; nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità dello Stato.

Sono oggetto delle prove orali, oltre le materie delle prove scritte anche le seguenti:

1) Nozioni di diritto costituzionale e corporativo.
2) Nozioni generali sui servizi dell'Amministrazione dei lavori pubblici al centro ed alla periferia.
3) Nozioni elementari di statistica.

Roma, addì 28 ottobre 1941-XIX

Il Ministro: GORLA

(4775)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Concorso a 17 posti di alunno d'ordine in prova del Real corpo del genio civile (gruppo C)

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Visto il R. decreto 7 settembre 1911, n. 1249, che ha approvato il regolamento per il personale del Real corpo del genio civile;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926-IV, n. 48;

Visto il decreto 17 dicembre 1932-XI, del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933-XI, n. 227, relativo alla elevazione del limite di età per l'ammissione ai pubblici impieghi;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, recante provvedimenti a favore dei benemeriti della causa fascista;

Visto il R. decreto-legge 28 settembre 1934-XII, n. 1587, recante norme circa i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 163, concernente l'ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi;

Visto il R. decreto 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, che ha esteso a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale provvidenze emanate a favore degli ex combattenti nella guerra 1915-18;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100, recante disposizioni circa il trattamento del personale non di ruolo presso le Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, concernente provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione e convertito nella legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1;

Visto il R. decreto 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, che ha esteso ai militari, in servizio non isolato all'estero, ed ai congiunti dei caduti, le provvidenze in vigore a favore degli ex combattenti e dei congiunti di caduti nella guerra 1915-1918;

Visti il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1514, ed il Regio decreto 29 giugno 1939-XVII, n. 898, concernenti la disciplina della assunzione di personale femminile agli impieghi pubblici e privati;

Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, contenente provvedimenti per la difesa della razza italiana;

Vista la legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 233, concernente la concessione ai capi di famiglie numerose di condizioni di priorità negli impieghi e nei lavori;

Visto il R. decreto-legge 8 luglio 1941-XIX, n. 868, concernente benefici a favore dei combattenti dell'attuale guerra;

Visto il decreto del DUCE 11 ottobre 1941-XIX, con il quale è stato autorizzato un concorso a 34 posti di alunno d'ordine in prova del Reale corpo del genio civile (gruppo *C*, grado 13°), restando riservata la metà dei detti posti a favore dei chiamati alle armi;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a 17 posti di alunno d'ordine in prova nel Real corpo del genio civile (gruppo *C*, grado 13°), al quale possono partecipare anche i cittadini albanesi.

Al concorso non sono ammesse le donne e gli appartenenti alla razza ebraica.

Art. 2.

La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta da bollo da L. 6, dovrà pervenire al Ministero dei lavori pubblici (Direzione generale degli affari generali del coordinamento legislativo e del personale, Div. 2ª), non oltre il termine di novanta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nella domanda i candidati dovranno dichiarare che non appartengono alla razza ebraica e dovranno altresì indicare il cognome, il nome, la paternità, il luogo di nascita e il domicilio al quale dovranno essere indirizzate le occorrenti comunicazioni. Dovranno altresì dichiarare se siano o meno coniugati con straniere e, nella affermativa, la data del matrimonio. Tale dichiarazione, ove il matrimonio sia stato celebrato dopo l'entrata in vigore del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, deve indicare se sia stata concessa l'autorizzazione del Ministero dell'interno ai sensi degli articoli 2 e 18 di detto Regio decreto, ovvero se il matrimonio sia stato contratto in difformità degli articoli 2 e 3 del decreto stesso.

Nella domanda i candidati debbono inoltre dichiarare se intendono sostenere le prove facoltative di disegno e di dattilografia e se abbiano partecipato, e con quale esito, a precedenti concorsi.

A corredo della domanda dovranno essere uniti i seguenti documenti debitamente legalizzati, da elencarsi in essa:

1) estratto di atto di nascita in carta da bollo da L. 8 rilasciato, in data posteriore al 10 marzo 1939-XVII e comprovante che il concorrente ha compiuto i 18 anni di età e non oltrepassato il 25° alla data del presente decreto.

Tale limite di età è elevato di cinque anni:

a) per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o che, durante lo stesso periodo siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare;

b) per i legionari fiumani;

c) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV;

d) per coloro che in servizio militare non isolato all'estero, ovvero in qualità di assimilati o militarizzati abbiano partecipato alle operazioni militari della Spagna, dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII;

e) a coloro che hanno partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto.

Tale limite è poi elevato a 39 anni:

a) per i mutilati od invalidi di guerra o per la causa fascista;

b) per gli ex combattenti della guerra 1915-1918 o per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, o per coloro che in servizio non isolato all'estero o in qualità di militarizzati od assimilati abbiano partecipato ad operazioni militari della Spagna dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII, ovvero per coloro che hanno partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, od in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto quando siano stati decorati al valor militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se successivamente sia intervenuta amnistia, indulto o commutazione;

c) per i soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose, i quali dovranno presentare un certificato comprovante tale loro qualità.

I suddetti limiti di età sono aumentati:

a) di quattro anni per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per i feriti per la causa fascista, in possesso del relativo brevetto, che risultino iscritti al P.N.F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita anche se posteriore alla Marcia su Roma;

b) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

c) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera b) si cumula con quella di cui alla lettera c) ed entrambe con quelle previste dalle disposizioni anzidette purchè complessivamente non superino 45 anni.

Si prescinde dal limite massimo di età in confronto degli aspiranti che alla data del presente bando di concorso già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo;

2) certificato su carta bollata da L. 4 del podestà del Comune di origine, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

3) certificato rilasciato su carta bollata da L. 4 dal competente segretario federale del Partito Nazionale Fascista da cui risultino la data della prima iscrizione al Partito e l'attuale appartenenza ad esso oppure alla Gioventù italiana del Littorio, e ai Gruppi universitari fascisti.

Da tale certificato dovrà altresì risultare, se del caso, che l'aspirante è iscritto senza interruzione ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922. In questa ultima ipotesi il certificato stesso deve essere rilasciato personalmente dal segretario federale suddetto e vistato dal Segretario del Partito Nazionale Fascista o da uno dei Vice segretari del Partito Nazionale Fascista. Se il candidato è ferito per la causa fascista deve produrre il relativo brevetto in originale o in copia autenticata da un notaio, ovvero un certificato del Segretario del Partito Nazionale Fascista che attesti che l'interessato è in possesso del predetto brevetto.

Per l'ammissione al concorso degli italiani non regnicoli è necessaria l'iscrizione ai Fasci all'estero, requisito che deve essere comprovato da un certificato redatto su carta legale rilasciato dalla Segreteria generale dei Fasci all'estero, firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero; tale certificato deve essere sottoposto alla ratifica del Segretario del Partito, o di uno dei Vice segretari del Partito Nazionale Fascista o di un segretario federale comandato presso il Direttorio nazionale del Partito, appositamente designato dal Segretario del Partito stesso solo nel caso in cui si attesti l'appartenenza al Partito da data anteriore al 28 ottobre 1922.

I certificati di appartenenza al Partito Nazionale Fascista dei sammarinesi residenti nella Repubblica di S. Marino dovranno essere firmati personalmente dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmati dal Segretario di Stato per gli affari esteri, mentre quelli rilasciati ai cittadini sammarinesi residenti nel Regno saranno firmati dal segretario della Federazione che li ha in forza.

I certificati ante Marcia su Roma, invece, rilasciati secondo il caso, dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese o dai segretari federali del Regno, dovranno avere il visto di ratifica del Segretario del Partito Nazionale Fascista o di un Vice segretario.

L'iscrizione al P.N.F. non è richiesta per i mutilati ed invalidi di guerra o per i minorati in dipendenza dei fatti d'armi verificatisi nell'Africa Orientale dal 16 gennaio 1935, nonchè per quelli che abbiano riportato la mutilazione o la invalidità in dipendenza di operazioni militari all'estero, a cui abbiano partecipato in servizio militare non isolato all'estero dal 5 maggio 1936 al 31 luglio 1939 o alle operazioni di guerra dell'attuale conflitto anche in qualità di militarizzato o assimilato;

4) diploma originale o copia autentica notarile di licenza di scuola media inferiore o di alcuno dei corrispondenti diplomi ai termini del R. decreto 6 maggio 1923-I, n. 1054, oppure di licenza di scuole secondarie di avviamento al lavoro Regie o pareggiate. Sono validi, ai fini dell'ammissione al concorso, i diplomi di licenza ginnasiale o tecnica e la licenza del triennio preparatorio o delle scuole ed istituti commerciali conseguiti ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici e quelli equipollenti rilasciati dalle scuole del cessato Impero austro-ungarico, e riconosciuti corrispondenti alla licenza tecnica e ginnasiale;

5) certificato, su carta bollata da L. 4, di regolare condotta civile, morale e politica da rilasciarsi dal podestà del Comune ove risiede da almeno un anno.

In caso di residenza per un tempo inferiore, altro certificato del podestà dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

6) certificato generale negativo da rilasciarsi su carta bollata da L. 12, dal competente ufficio del casellario giudiziale;

7) certificato su carta bollata da L. 4 di un medico provinciale o militare o della M.V.S.N. o dell'ufficiale sanitario del Comune, da cui risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscono sul rendimento del servizio.

I candidati invalidi di guerra, o minorati per la causa nazionale o i minorati in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi nell'Africa Orientale dal 16 gennaio 1935, nonchè quelli che abbiano riportato la mutilazione o la invalidità in dipendenza di operazioni militari all'estero, a cui abbiano partecipato in servizio militare non isolato dal 5 maggio 1936 al 31 luglio 1939 o alle operazioni di guerra dell'attuale conflitto anche in qualità di militarizzato o assimilato produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

8) foglio di congedo illimitato o copia del foglio matricolare ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

I candidati che rivestano la qualità di ufficiali in congedo produrranno copia dello stato di servizio militare regolarizzato con marche da bollo da L. 8.

I candidati ex combattenti produrranno copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, la prescritta dichiarazione integrativa (di cui alle circolari 588 del 1922 e 957 del 1936 del Giornale militare) comprovante i servizi resi eventualmente in zona di operazioni; nonchè in originale o in copia autentica notarile, i decreti di concessione di eventuali decorazioni al valore militare o della croce al merito di guerra.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa fascista dovranno provare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, ovvero in mancanza, mediante attestazione rilasciata dalla rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e sottoposta alla vidimazione della sede centrale dell'opera stessa, purchè in essa siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli stessi documenti dovranno essere presentati dai candidati minorati in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi nell'Africa Orientale dal 16 gennaio 1935, nonchè per quelli che abbiano riportato la mutilazione o la invalidità in dipendenza di operazioni militari all'estero, a cui abbiano partecipato in servizio militare non isolato dal 5 maggio 1936 al 31 luglio 1939 o alle operazioni di guerra dell'attuale conflitto anche in qualità di militarizzato e assimilato, nonchè degli orfani dei caduti o figli di invalidi in conseguenza delle operazioni stesse.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa fascista, i figli degli invalidi di guerra o dei minorati per la causa fascista dovranno dimostrare la loro qualità, i primi, mediante certificato su carta da bollo da L. 4 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto; gli altri con la esibizione della dichiarazione mod. 69 rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato, oppure con un certificato, in carta da bollo da L. 4, del podestà del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

9) stato di famiglia su carta bollata da L. 4 da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio. Dovrà essere prodotto soltanto dai coniugati con o senza prole o dai vedovi con prole;

10) fotografia di data recente (formato visita), con la firma autenticata dal podestà o dal notaio, quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario rilasciato dall'Amministrazione dello Stato.

Per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatore di Roma non è richiesta la legalizzazione della firma.

Inoltre i certificati di cui ai numeri 2, 5, 6 e 7 non saranno ritenuti validi se rilasciati più di tre mesi prima dalla data del presente decreto.

I concorrenti che siano impiegati civili statali non di ruolo dovranno produrre un certificato su carta da bollo da L. 4, da rilasciarsi dall'Amministrazione, o dal capo ufficio, se del Ministero dei lavori pubblici, da cui risulti la data di inizio del servizio straordinario prestato.

I concorrenti che siano impiegati di ruolo alla dipendenza delle Amministrazioni dello Stato possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 3, 4 e 8 ed eventualmente quello indicato al numero 10. Dovranno inoltre esibire copia dello stato matricolare rilasciata dall'Amministrazione di provenienza qualora non facciano parte del Ministero dei lavori pubblici.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti dagli aspiranti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda ad eccezione del requisito dell'età di cui i concorrenti debbono essere provvisti alla data del presente decreto, salvo quanto è disposto dall'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, nei riguardi dei coniugati.

I concorrenti che si trovino sotto le armi sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 2, 5, 7 e 8 del presente articolo, quando vi suppliscano con un certificato in carta da bollo da L. 4 del Comando del corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati che siano ufficiali della M.V.S.N. in servizio permanente effettivo, sono esonerati dalla presentazione dei documenti indicati ai numeri 2, 4, 5, 6, 7 e 8 qualora presentino una attestazione dell'autorità da cui dipendono, che dichiari la suddetta qualità.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengono, compresi quindi gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra, ecc., hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta bollata. Solamente quelli dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera l'estratto dell'atto di nascita ed i certificati di cittadinanza italiana, generale del casellario giudiziale, di buona condotta e medico, mentre gli altri documenti dovranno essere prodotti su carta da bollo.

Art. 3.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati la cui domanda, corredata dai documenti prescritti, non sia pervenuta entro il termine stabilito.

L'Amministrazione peraltro potrà concedere un ulteriore brevissimo termine perentorio per la rettifica di documenti ritenuti non regolari.

Non è consentito far riferimento a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri, salvo per il titolo di studio, in sostituzione del quale può essere prodotto un certificato rilasciato dall'Amministrazione presso la quale si trova il titolo originale.

E' data facoltà, ai candidati ammessi alle prove orali, di produrre, prima di sostenere dette prove, i documenti che attestino nei loro confronti nuovi titoli preferenziali agli effetti della nomina al posto cui aspirano.

I concorrenti attualmente richiamati alle armi potranno essere ammessi al concorso anche se entro il termine fissato nel precedente art. 2, abbiano fatto pervenire la sola domanda a questo Ministero, salvo a corredarla dei relativi documenti almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte.

I concorrenti che risiedono all'estero potranno essere ammessi al concorso anche se entro il termine fissato abbiano fatto pervenire solo la domanda purchè producano entro trenta giorni successi i documenti prescritti.

Art. 4.

Non potranno essere ammessi al concorso coloro che per due volte non abbiano conseguito l'idoneità nei precedenti concorsi per la nomina al grado iniziale del ruolo del personale d'ordine (gruppo C) del Real corpo del genio civile.

L'ammissione potrà inoltre essere negata con decreto Ministeriale non motivato e insindacabile.

Art. 5.

Gli esami sono scritti e orali ed hanno luogo in Roma sulle materie elencate nel programma annesso al presente decreto.

Per gli esami scritti sulle quattro materie obbligatorie di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) del programma suddetto, sono assegnati due giorni in ciascuno dei quali saranno trattati due temi nel termine disponibile di otto ore ed altro giorno è assegnato, per coloro che ne abbiano fatto domanda, per lo svolgimento della prova facoltativa di disegno nel termine di ore quattro.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto e avranno inizio non prima che siano trascorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile dei giorni, dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte quanto quelle orali saranno tenute.

Art. 6.

La Commissione esaminatrice sarà composta ai termini dell'articolo 76 del R. decreto 7 settembre 1911, n. 1249.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le disposizioni contenute nel capo VI del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960 sullo stato giuridico degli impiegati civili e quelle di cui al titolo II, capo IV del citato Regio decreto n. 1249 in quanto non contrastino le disposizioni suddette.

Art. 7.

Le nomine ai posti messi a concorso saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle norme in vigore.

Art. 8.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti non acquistano alcun diritto a coprire quelli che si facciano successivamente vacanti.

L'Amministrazione ha però facoltà di assegnare ai detti concorrenti, secondo l'ordine di graduatoria, i posti che si dovessero rendere disponibili entro sei mesi dalla approvazione della graduatoria stessa nel limite massimo dell'art. 3 del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato.

Art. 9.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale, se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 13° del gruppo *C*.

I vincitori che siano ex combattenti minorati per la causa nazionale, congiunti di caduti in guerra o per la causa nazionale o iscritti senza interruzione al P.N.F. anteriormente al 28 ottobre 1922, saranno invece nominati dopo il predetto periodo di prova, al grado 12° con le modalità di cui all'art. 12 del R. decreto 3 gennaio 1926-IV, n. 48, all'art. 7 del R. decreto 6 gennaio 1927-V, n. 27, all'articolo 9 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, al R. decreto 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, all'art. 12 del R. decreto 4 febbraio 1937-XV, n. 100, al R. decreto 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, ed al Regio decreto 8 luglio 1941-XIX, n. 868.

Coloro che allo scadere del periodo di esperimento fossero invece, a giudizio del Consiglio di amministrazione, ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno salvo la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare l'esperimento di altri sei mesi.

Art. 10.

Ai vincitori del concorso sarà corrisposto, durante il periodo di prova, l'assegno mensile di L. 518,24 lorde oltre l'assegno temporaneo di guerra e l'aggiunta di famiglia e relative quote complementari nella misura e ai sensi delle vigenti disposizioni; ai provenienti da altri ruoli del personale statale saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926-IV, numero 46.

Per ciò che non è contemplato dal presente bando valgono, in quanto applicabili. le norme contenute nel R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 ottobre 1941-XIX

Il Ministro: GORLA

PROGRAMMA DI ESAMI

Sono oggeto delle prove scritte le seguenti materie:

a) saggio di composizione italiana;
b) saggio di calligrafia;
c) aritmetica elementare;
d) nozioni sull'ordinamento amministrativo del Regno e specialmente sull'ordinamento dell'Amministrazione dei lavori pubblici;
e) disegno (facoltativo).

Sono oggetto delle prove orali, oltre le materie di cui alle lettere c) e d), anche le seguenti:

f) elementi di storia d'Italia dalla costituzione del primo Regno italico (1805) fino ai giorni nostri;
g) elementi di geografia dell'Europa e particolarmente d'Italia;
h) principi fondamentali sull'ordinamento dello Stato;
i) nozioni elementari di statistica;
l) datilografia (facoltativa).

Roma, addì 28 ottobre 1941-XIX

Il Ministro: GORLA

(4776)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Concorso a tre posti di aiuto ufficiale idraulico in prova nel ruolo del personale di custodia delle opere idrauliche e delle bonifiche (gruppo C).

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive variazioni e modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visti i Regi decreti-legge 3 gennaio 1926-IV, n. 48, 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111 e 2 giugno 1936-XIV, n. 1172;

Visto il regolamento sulla tutela delle opere idrauliche di prima e seconda categoria e delle opere di bonifica approvato con R. decreto 9 dicembre 1937-XVI, n. 2669;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, che determina la graduatoria di titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934-XII, n. 1587, che stabilisce i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 163, concernente l'ammissione di mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi;

Vista la legge 20 aprile 1939-XVII, n. 591;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100, recante disposizioni circa il trattamento del personale non di ruolo in servizio presso l'Amministrazione dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, recante provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione, convertito con modificazioni nella legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1;

Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, circa l'estensione ai militari in servizio non isolato all'estero ed ai congiunti dei caduti, delle provvidenze in vigore per i reduci, orfani e congiunti dei caduti nella guerra europea;

Visto il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1514, e il R. decreto 29 giugno 1939-XVII, n. 898, relativi alla disciplina della assunzione di personale femminile agli impieghi pubblici e privati;

Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, concernente provvedimenti per la difesa della razza;

Vista la legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 233, concernente la concessione ai capi di famiglie numerose di condizioni di priorità negli impieghi e nei lavori;

Visto il R. decreto-legge 8 luglio 1941-XIX, n. 868, concernente benefici a favore dei combattenti dell'attuale guerra;

Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, 11 ottobre 1941-XIX con il quale è stato autorizzato un concorso per aiuto ufficiale idraulico in prova nel ruolo di personale di custodia delle opere idrauliche e delle bonifiche (grado 13°, gruppo C) restando riservata la metà dei posti a favore dei richiamati alle armi;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso a tre posti di aiuto ufficiale idraulico in prova nel ruolo del personale di custodia delle opere idrauliche e delle bonifiche (grado 13°, gruppo C) al quale potranno partecipare anche i cittadini albanesi.

Al concorso non sono ammesse le donne e gli appartenenti alla razza ebraica.

Art. 2.

La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta da bollo da L. 6, dovrà pervenire al Ministero dei lavori pubblici (Direzione generale degli affari generali, del coordinamento legislativo e del personale, Div. 3ª) non oltre il termine perentorio di 90 giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare che non appartengono alla razza ebraica e dovranno altresì indicare il cognome, il nome, la paternità, il luogo di nascita e il domicilio al quale dovranno essere indirizzate le occorrenti comunicazioni e dovrà inoltre essere dichiarato di accettare, in caso di nomina, quella residenza che l'Amministrazione riterrà di assegnare.

Dovranno altresì dichiarare se siano o meno coniugati con straniera e, nell'affermativa, la data del matrimonio. Tale dichiarazione, ove il matrimonio sia stato celebrato dopo l'entrata in vigore del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVI, n. 1728, dovrà indicare se sia stata concessa l'autorizzazione del Ministero dell'interno ai sensi degli articoli 2 e 18 di detto Regio decreto, ovvero se il matrimonio sia stato contratto in difformità degli articoli 2 e 3 del decreto stesso.

A corredo della domanda dovranno essere uniti i seguenti documenti, da elencarsi in essa, debitamente legalizzati:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 8, rilasciato in data posteriore al 10 marzo 1939-XVII, da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18° anno e non oltrepassato il 30° anno di età.

Tale limite di età è elevato a 35 anni:

a) per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o che, durante lo stesso periodo, siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare;

b) per i legionari fiumani;

c) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale da 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV;

d) per coloro che, in servizio militare non isolato all'estero, ovvero in qualità di assimiliati o militarizzati hanno partecipato alle operazioni militari della Spagna dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII;

e) per coloro che hanno partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra dell'attuale conflitto.

Tale limite è poi elevato a 39 anni:

a) per i mutilati od invalidi di guerra o per la causa fascista;

b) per gli ex combattenti della guerra 1915-1918, per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale, dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV o per coloro che, in servizio militare non isolato all'estero, in qualità di militarizzato o assimilato, abbiano partecipato ad operazioni militari della Spagna, ovvero per coloro che hanno partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, od in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni di guerra dell'attuale conflitto, quando siano stati decorati al valore militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se successivamente sia intervenuta amnistia, indulto o commutazione;

c) per i soci di diritto dell'Unione fascista per le famiglie numerose, i quali dovranno presentare un certificato comprovante tale loro qualità.

I suddetti limiti massimi di età sono aumentati:

a) di quattro anni per coloro che risultino regolarmente inscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per i feriti per la causa fascista in possesso del relativo brevetto che risultino inscritti al P.N.F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma;

b) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

c) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *b*) si cumula con quella di cui alla lettera *c*) ed entrambe con quelle previste dalle disposizioni anzidette, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Si prescinde dal limite massimo di età in confronto degli aspiranti che alla data del presente bando di concorso già rivestono la qualità di impiegato civile statale di ruolo;

2) certificato su carta da bollo da L. 4, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro, per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

3) certificato su carta bollata da L. 4 rilasciato dal competente segretario federale del P.N.F. da cui risultino la data della prima iscrizione al Partito e l'attuale appartenenza ad esso, oppure alla Gioventù italiana del Littorio o ai Gruppi universitari fascisti.

Da tale certificato dovrà altresì risultare, se del caso, che l'aspirante è iscritto senza interruzione ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922. In quest'ultima ipotesi il certificato stesso deve essere rilasciato personalmente dal segretario federale suddetto, e vistato dal Segretario del P.N.F. o da uno dei Vice segretari del P.N.F. Se il candidato è ferito per la causa fascista deve produrre il relativo brevetto in originale o copia autenticata da un notaio ovvero un certificato del Segretario del P.N.F. che attesti che l'interessato è in possesso del predetto brevetto.

Per l'ammissione al concorso degli italiani non regnicoli è necessaria l'iscrizione dei Fasci all'estero, requisito che deve essere comprovato da un certificato redatto su carta legale, rilasciato dalla Segreteria generale dei Fasci all'estero, firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero. Tale certificato deve essere sottoposto alla ratifica del Segretario del P.N.F. o di uno dei Vice segretari del P.N.F. o di un segretario federale comandato presso il Direttorio nazionale del Partito, appositamente designato dal Partito stesso, solo nel caso che si attesti l'appartenenza al Partito da data anteriore al 28 ottobre 1922.

I certificati di appartenenza al Partito Fascista dei sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica di San Marino dovranno essere firmati personalmente dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmati dal Segretario di Stato per gli affari esteri, mentre quelli rilasciati ai cittadini sanmarinesi residenti nel Regno saranno firmati dal segretario della Federazione che li ha in forza. I certificati antemarcia su Roma invece, rilasciati, secondo il caso, dal Segretario del Partito Fascista Sanmarinese o dai segretari federali del Regno, dovranno avere il visto di ratifica del Segretario del P.N.F. o di un Vice segretario.

L'iscrizione al P.N.F. non è richiesta per i mutilati ed invalidi di guerra, o per i minorati in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi nell'A. O. dal 16 gennaio 1935-XIII, nonchè per quelli che abbiano riportato la mutilazione o la invalidità in dipendenza di operazioni militari all'estero, a cui abbiano partecipato in servizio militare non isolato all'estero dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII o alle operazioni di guerra dell'attuale conflitto anche in qualità di militarizzato o assimilato;

4) diploma originale o copia notarile del diploma di Regia scuola media inferiore o del diploma di ammissione ad una Regia scuola media superiore;

5) certificato di buona condotta morale, civile e politica, su carta da bollo da L. 4, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove l'aspirante risiede da un anno, e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del podestà o dei podestà dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

6) certificato generale negativo da rilasciarsi su carta da bollo da L. 12 dal competente ufficio del casellario giudiziale;

7) certificato su carta da bollo da L. 4 di un medico provinciale o militare o della M.V.S.N. o dell'ufficiale sanitario del Comune da cui risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale o minorati in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi nell'A. O. dal 16 gennaio 1935-XIII, nonchè quelli che abbiano riportato la mutilazione o la invalidità in dipendenza di operazioni militari all'estero, a cui abbiano partecipato in servizio militare non isolato all'estero dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII o alle operazioni di guerra dell'attuale conflitto anche in qualità di militarizzato o assimilato produrranno un certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

8) foglio di congedo illimitato o copia del foglio matricolare ovvero certificato di esito di leva o d'iscrizione nelle liste di leva. I candidati che rivestono la qualità di ufficiale in congedo produrranno copia dello stato di servizio militare regolarizzato con marche da bollo da L. 8. I candidati ex combattenti od invalidi di guerra produrranno copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, la prescritta dichiarazione integrativa di cui alle circolari numeri 588 del 1922, 957 del 1936 e 427 del 1937 del Giornale militare relativa ai servizi resi eventualmente in zona di operazione nonchè in originale, o copia autentica notarile, i decreti di concessione di eventuali decorazioni al valor militare o della croce al merito di guerra.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa fascista dovranno comprovare tale loro qualità con il decreto di concessione della pensione di guerra o con il certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure con una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra; in quest'ultimo caso però la dichiarazione suddetta deve indicare anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli stessi documenti dovranno essere presentati dai candidati minorati in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi nell'A. O. dal 16 gennaio 1935, nonchè da quelli che abbiano riportato la mutilazione o la invalidità in dipendenza di operazioni militari all'estero, a cui abbiano partecipato in servizio militare non isolato all'estero dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII o alle operazioni di guerra dell'attuale conflitto anche in qualità di militarizzato o assimilato, nonchè dagli orfani dei caduti o figli di invalidi in conseguenza delle operazioni stesse.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa fascista e i figli di invalidi di guerra o dei minorati per la causa fascista dovranno dimostrare la loro qualità, i primi mediante certificato su carta da bollo da L. 4 rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto, gli altri con la esibizione della dichiarazione modello 69 rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra al nome del padre del candidato, ovvero con un certificato in carta da bollo da L. 4 del podestà del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile legalizzato dal prefetto;

9) stato di famiglia su carta da bollo da L. 4 da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio. Dovrà essere prodotto soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

10) fotografia di data recente (formato visita) con la firma autenticata dal podestà o da un notaio quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario rilasciato dall'Amministrazione dello Stato.

Per i certificati rilasciati e vidimati dal Governatore di Roma non è richiesta la legalizzazione della firma.

Inoltre, i certificati di cui ai numeri 2, 5, 6 e 7 non saranno ritenuti validi se rilasciati più di tre mesi prima della data del presente decreto.

I concorrenti che siano impiegati civili statali non di ruolo dovranno produrre un certificato su carta da bollo da L. 4 da rilasciarsi dall'Amministrazione di provenienza, se di altre Amministrazioni, o dal capo ufficio, se del Ministero dei lavori pubblici, da cui risulti la data di inizio e la qualità del servizio straordinario prestato.

I concorrenti che siano impiegati di ruolo alla dipendenza delle Amministrazioni dello Stato possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 3, 4 e 8. Dovranno inoltre esibire copia dello stato matricolare rilasciata dall'Amministrazione di provenienza qualora non facciano parte del Ministero dei lavori pubblici.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti dagli aspiranti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, ad eccezione del requisito della età di cui i concorrenti debbono essere provvisti alla data del presente decreto, salvo quanto è previsto dall'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, nei riguardi dei coniugati.

I concorrenti che si trovino alle armi possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai numeri 2, 5, 7 e 8 del precedente articolo, un certificato rilasciato su carta da bollo da L. 4 dal comandante del Corpo al quale appartengono comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati che siano ufficiali della M.V.S.N. in servizio permanentemente effettivo sono esonerati dalla presentazione dei documenti indicati ai numeri 2, 5, 6, 7 e 8 dell'articolo precedente qualora presentino un'attestazione dell'autorità da cui dipendono che dichiari la suddetta qualità.

Tutti i candidati a qualunque categoria appartengono (compresi quindi gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra, ecc.) hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta da bollo. Solamenet quelli dichiarati indigenti dalla competente autorità potranno produrre in carta libera l'estratto dell'atto di nascita ed i certificati di cittadinanza italiana, generale del casellario giudiziale, di buona condotta e medico, mentre gli altri documenti dovranno essere prodotti su carta bollata.

Art. 3.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati la cui domanda non sia pervenuta entro il termine stabilito e nei cui riguardi la documentazione della domanda medesima non sia, allo spirare del termine stesso, completata. Tuttavia l'Amministrazione può concedere un ulteriore brevissimo termine perentorio per la rettifica di documenti non ritenuti regolari.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni, ad eccezione del titolo originale di studio in sostituzione del quale può essere prodotto un certificato rilasciato dall'Amministrazione presso la quale si trova il documento originale. E' data facoltà ai candidati ammessi alle prove orali di produrre, prima di sostenere dette prove, i documenti che attestino nei loro confronti, nuovi titoli preferenziali agli effetti della nomina al posto cui aspirano. I concorrenti attualmente richiamati alle armi potranno essere ammessi al concorso anche se entro il termine fissato nel precedente art. 2 abbiano fatto pervenire la sola domanda, salvo a corredarla dei relativi documenti almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte.

I candidati che risiedono all'estero, potranno presentare, nel termine di cui all'art. 2, la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti entro 30 giorni dalla scadenza del termine di presentazione della domanda stessa.

Art. 4.

Non potranno essere ammessi al concorso coloro che per due volte non abbiano conseguito l'idoneità nei precedenti concorsi per la nomina al grado iniziale della carriera del personale di custodia delle opere idrauliche e di bonifica.

L'ammissione potrà inoltre essere negata con decreto Ministeriale non motivato ed insindacabile.

Art. 5.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale in base al programma annesso al presente decreto. Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto ed avranno luogo in Roma non prima che siano trascorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile dei giorni, dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte quanto quelle orali saranno tenute.

Art. 6.

La Commissione esaminatrice sarà composta ai termini dell'articolo 70 del R. decreto 9 dicembre 1937-XVI, n. 2669.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le disposizioni contenute nel capo 6° del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili.

Art. 7.

Le nomine ai posti messi a concorso saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle norme in vigore.

Art. 8.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed accedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire quelli che si facciano successivamente vacanti.

L'Amministrazione ha però facoltà di assegnare ai detti concorrenti, secondo l'ordine di graduatoria, i posti che si dovessero rendere disponibili entro sei mesi dall'approvazione della graduatoria stessa nel limite massimo stabilito dall'art. 3 del R. decreto 3 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato.

I vincitori del concorso hanno l'obbligo di assumere servizio entro il termine che sarà loro notificato.

Art. 9.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi trascorso il quale se a giudizio del Consiglio di amministrazione avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 13° del gruppo *C*.

I vincitori che siano ex combattenti, o minorati per la causa nazionale, congiunti di caduti in guerra e per la causa nazionale o inscritti senza interruzione al P.N.F. anteriormente al 28 ottobre 1922 saranno invece nominati dopo il predetto periodo di prova ufficiali idraulici aggiunti (grado 12°) con le modalità di cui all'art. 12 del R. decreto 3 gennaio 1926-IV, n. 48, all'art. 7 del R. decreto 6 gennaio 1927-V, n. 27; all'art. 9 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, e del R. decreto 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, e all'art. 12 del R. decreto 4 febbraio 1937-XV, n. 100, ed al R. decreto 8 luglio 1941-XIX, n. 868.

Coloro che allo scadere del periodo di esperimento fossero invece a giudizio del Consiglio di amministrazione ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare l'esperimento di altri sei mesi.

Art. 10.

Ai vincitori del concorso sarà corrisposto durante il periodo di prova l'assegno mensile di L. 518,24 lorde oltre all'assegno temporaneo di guerra. Ad essi compete inoltre l'aggiunta di famiglia con le relative quote complementari ai sensi delle vigenti disposizioni.

Ai provenienti da altri ruoli di personale statale saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926-IV, n. 46.

Per ciò che non è contemplato dal presente bando valgono in quanto applicabili, le norme contenute nel R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 ottobre 1941-XX

Il Ministro: GORLA

PROGRAMMA DEGLI ESAMI DI CONCORSO

Le materie su cui si svolgeranno le prove scritte sono le seguenti:

a) componimento italiano;

b) aritmetica elementare (frazioni, proporzioni, numeri complessi). Elementi di algebra fino alla risoluzione delle equazioni di primo grado ad una o più incognite;

c) elementi di geometria piana e solida con speciale riguardo alla misurazione e calcolazione di superfici o volumi;

d) disegno topografico planimetrico e altimetrico;

Le prove orali vertono sulle precedenti materie di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), nonchè alle seguenti altre:

e) regole generali e metodi speciali per la buona esecuzione dei diversi lavori idraulici in terra, in legname ed in pietra, requisiti dei materiali da costruzione;

f) provvedimenti immediati da prendersi in caso di piena dei corsi d'acqua;

g) rilievi di piani a mezzo dello squadro agrimensorio, di sezioni trasversali con le stagge e le livellette a bolla, di piante di fabbricati;

h) nozioni sulle norme di polizia fluviale e delle opere di bonifica;

i) nozioni riguardanti la compilazione del giornale dei lavori, del libretto delle misure, dello stato sommario periodico e delle liste settimanali.

l) nozioni elementari di statistica.

Roma, addì 29 ottobre 1941-XX

Il Ministro: GORLA

(4777)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Concorso a nove posti d'inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno del Real corpo del genio civile

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Visto il R. decreto 7 settembre 1911, n. 1249, che ha approvato il regolamento per il personale del Real corpo del genio civile;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926-IV, n. 48;

Visto il decreto 17 dicembre 1932-XI, del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933-XI, n. 227, relativo alla elevazione del limite di età per l'ammissione ai pubblici impieghi;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, recante provvedimenti a favore dei benemeriti della causa fascista;

Visto il R. decreto-legge 28 settembre 1934-XII, n. 1587, recante norme circa i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 163, concernente l'ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi;

Visto il R. decreto 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, che ha esteso a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti nella guerra 1915-1918;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100, recante disposizioni circa il trattamento del personale non di ruolo presso le Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, concernente provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 1;

Visto il R. decreto 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, che ha esteso ai militari in servizio non isolato all'estero, ed ai congiunti dei caduti le provvidenze in vigore a favore degli ex combattenti e dei congiunti di caduti nella guerra 1915-1918;

Visti il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1514, ed il R. decreto 29 giugno 1939-XVII, n. 898, concernenti la disciplina dell'assunzione di personale femminile agli impieghi pubblici e privati;

Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, contenente provvedimenti per la difesa della razza italiana;

Vista la legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 233, concernente la concessione ai capi di famiglie numerose di condizioni di priorità negli impieghi e nei lavori;

Visto il R. decreto-legge 8 luglio 1941-XIX, n. 868, concernente benefici a favore dei combattenti dell'attuale guerra;

Visto il decreto del DUCE 11 ottobre 1941-XIX, con il quale è stato autorizzato un concorso a 18 posti di inserviente in prova del Real corpo del genio civile (personale subalterno) restando riservata metà dei detti posti a favore dei chiamati alle armi;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a nove posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno del Real corpo del genio civile al quale possono partecipare anche i cittadini albanesi.

Al concorso non sono ammesse le donne e gli appartenenti alla razza ebraica.

Art. 2.

La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta da bollo da L. 6, dovrà pervenire al Ministero dei lavori pubblici (Direzione generale degli affari generali del coordinamento legislativo e del personale, Divisione 2ª) non oltre il termine di novanta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nella domanda i candidati dovranno dichiarare che non appartengono alla razza ebraica e dovranno altresì indicare il cognome, il nome, la paternità, il luogo di nascita e il domicilio al quale dovranno essere indirizzate le occorrenti comunicazioni. Dovranno altresì dichiarare se siano o meno coniugati con straniere, e nell'affermativa, la data del matrimonio. Tale dichiarazione, ove il matrimonio sia stato celebrato dopo l'entrata in vigore del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, deve indicare se sia stata concessa l'autorizzazione del Ministero dell'interno ai sensi degli articoli 2 e 18 di detto Regio decreto, ovvero se il matrimonio sia stato contratto in difformità degli articoli 2 e 3 del decreto stesso.

Nella domanda i candidati debbono inoltre dichiarare se abbiano partecipato, e con quale esito, a precedenti concorsi.

A corredo della domanda. dovranno essere uniti i seguenti documenti debitamente legalizzati, da elencarsi in essa:

1) estratto di atto di nascita in carta da bollo da L. 8, rilasciato in data posteriore al 10 gennaio 1939-XVII, comprovante che il concorrente ha compiuto i 18 anni di età e non oltrepassato il 40° alla data del presente decreto.

Tale limite di età è elevato:

a) di cinque anni per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o che, durante lo stesso periodo siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare, per i legionari fiumani, per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, per coloro che in servizio militare non isolato all'estero, od in qualità di assimilati o militarizzati abbiano partecipato alle operazioni militari della Spagna nonchè per coloro che hanno partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato od in qualità di militarizzati od assimilati alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto;

b) di quattro anni per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per i feriti per la causa fascista, in possesso del relativo brevetto, che risultino iscritti al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita anche se posteriore alla Marcia su Roma;

c) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

d) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *b*) si cumula con quella di cui alla lettera *a*); quelle di cui alle lettere *c*) e *d*) si cumulano tra di loro, ed eventualmente con quella di cui alla lettera *b*), purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Si prescinde dal limite massimo di età in confronto degli aspiranti che alla data del presente bando di concorso già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo;

2) certificato su carta bollata da L. 4, del podestà del Comune di origine dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

3) certificato su carta bollata da L. 4, rilasciato dal competente segretario federale del Partito Nazionale Fascista da cui risultino la data della prima iscrizione al Partito e l'attuale appartenenza ad esso oppure alla Gioventù italiana del Littorio o ai Gruppi universitari fascisti.

Da tale certificato dovrà altresì risultare, se del caso, che l'aspirante è inscritto senza interruzione ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922. In quest'ultima ipotesi il certificato stesso deve essere rilasciato personalmente dal segretario federale suddetto e vistato dal Segretario del Partito Nazionale Fascista o da uno dei Vice segretari del Partito Nazionale Fascista. Se il candidato è ferito per la causa fascista deve produrre il relativo brevetto in originale o in copia autenticata da un notaio, ovvero un certificato dal Segretario del Partito Nazionale Fascista che attesti che l'interessato è in possesso del brevetto.

Per l'ammissione al concorso degli italiani non regnicoli è necessaria l'iscrizione ai Fasci all'estero, requisito che deve essere comprovato da un certificato redatto su carta legale, rilasciato dalla Segreteria generale dei Fasci all'estero, firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero; tale certificato deve essere sottoposto alla ratifica del Segretario del Partito o di uno dei Vice segretari del Partito Nazionale Fascista o di un segretario federale comandato presso il Direttorio nazionale del Partito, appositamente designato dal Segretario del Partito stesso, solo nel caso in cui attesti l'appartenenza al Partito da data anteriore al 28 ottobre 1922.

I certificati di appartenenza al Partito Nazionale Fascista dei sanmarinesi residenti nella Repubblica di S. Marino dovranno essere firmati personalmente dal Segretario del Partito Fascista Sanmarinese e controfirmato dal Segretario di Stato per gli affari esteri, mentre quelli rilasciati ai cittadini sanmarinesi residenti nel Regio saranno firmati dal segretario della Federazione che li ha in forza.

I certificati Ante Marcia su Roma, invece, rilasciati, secondo il caso, dal Segretario del Partito Fascista Sanmarinese o dai segretari federali del Regno dovranno avere il visto di ratifica del Segretario del Partito Nazionale Fascista o di un Vice segretario.

L'iscrizione al P.N.F. non è richiesta per i mutilati ed invalidi di guerra o per i minorati in dipendenza dei fatti d'armi verificatisi nell'A.O. dal 16 gennaio 1935, nonchè per quelli che abbiano riportato la mutilazione o la invalidità in dipendenza di operazioni militari all'estero, a cui abbiano partecipato in servizio militare non isolato dal 5 maggio 1936 al 31 luglio 1939 o alle operazioni di guerra dell'attuale conflitto anche in qualità di militarizzato o assimilato;

4) certificato di licenza elementare. I candidati che non abbiano conseguito la licenza elementare dovranno produrre un documento attestante che essi sappiano leggere e scrivere salva all'Amministrazione la facoltà di sottoporre i candidati ad un esame pratico per accertare tale loro capacità;

5) certificato, su carta bollata da L. 4, di regolare condotta civile, morale e politica da rilasciarsi dal podestà del Comune ove l'aspirante risiede da almeno un anno.

In caso di residenza per un tempo inferiore, altro certificato dei podestà dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

6) certificato generale negativo da rilasciarsi su carta bollata da L. 12 dal competente ufficio del casellario giudiziale;

7) certificato su carta bollata da L. 4, di un medico provinciale o militare o della M.V.S.N. o dell'ufficiale sanitario del Comune, da

cui risulti che il candidato è di sana o robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

I candidati invalidi di guerra, o minorati per la causa nazionale o i minorati in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi nell'A.O. dal 16 gennaio 1935, nonchè quelli che abbiano riportato la mutilazione o la invalidità in dipendenza di operazioni militari all'estero, a cui abbiano partecipato in servizio militare non isolato dal 5 maggio 1936 al 31 luglio 1939 o alle operazioni di guerra dell'attuale conflitto anche in qualità di militarizzato o assimilato, produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

8) foglio di congedo illimitato o copia del foglio matricolare ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

I candidati ex combattenti produrranno copia dello stato di servizio militare regolarizzata con marche da bollo da L. 8, o del foglio matricolare, la prescritta dichiarazione integrativa (di cui alle circolari 588 del 1922 e 957 del 1936 del giornale militare) comprovante i servizi resi eventualmente in zona di operazione, nonchè, in originale o in copia autentica notarile, i decreti di concessione di eventuali decorazioni al valore militare o della croce al merito di guerra.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa fascista, dovranno provare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69 rilasciati dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, ovvero in mancanza, mediante attestazione rilasciata dalla rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e sottoposta alla vidimazione della sede centrale dell'Opera stessa purchè in essa siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli stessi documenti dovranno essere presentati dai candidati minorati in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi nell' A.O. dal 16 gennaio 1935, nonchè per quelli che abbiano riportato la mutilazione o la invalidità in dipendenza di operazioni militari all'estero, a cui abbiano partecipato in servizio militare non isolato dal 5 maggio 1936 al 31 luglio 1939 o alle operazioni di guerra dell'attuale conflitto anche in qualità di militarizzato o assimilato.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa fascista, ed i figli degli invalidi di guerra o dei minorati per la causa fascista dovranno dimostrare la loro qualità, i primi, mediante certificato su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto; gli altri con la esibizione della dichiarazione mod. 69 rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra al nome del padre del candidato, oppure con un certificato in carta da bollo da L. 4, del podestà del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

9) stato di famiglia su carta bollata da L. 4 da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio. Dovrà essere prodotto soltanto dai coniugati con o senza prole o dai vedovi con prole;

10) fotografia di data recente formato « visita » con la firma autenticata dal podestà o da un notaio quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario rilasciato dall'Amministrazione dello Stato.

Per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatore di Roma non è richiesta la legalizzazione della firma.

Inoltre i certificati di cui ai numeri 2, 5, 6 e 7, non saranno ritenuti validi se rilasciati più di tre mesi prima dalla data del presente decreto.

I concorrenti che siano impiegati civili statali non di ruolo dovranno produrre un certificato su carta da bollo da L. 4, da rilasciarsi dall'Amministrazione o dal capo ufficio, se del Ministero dei lavori pubblici, da cui risulti la data d'inizio del servizio straordinario prestato.

I concorrenti che siano impiegati di ruolo alla dipendenza delle Amministrazioni dello Stato possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 3, 4, 8 ed eventualmente quello indicato al n. 10. Dovranno inoltre esibire copia dello stato matricolare rilasciato dall'Amministrazione di provenienza qualora non facciano parte del Ministero dei lavori pubblici.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti dagli aspiranti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, ad eccezione del requisito dell'età di cui i concorrenti debbono essere provvisti alla data del presente decreto salvo quanto è disposto dall'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV nei riguardi dei coniugati.

I concorrenti che si trovino sotto le armi sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai nn. 2, 5, 7 e 8 del presente articolo quando vi suppliscano con un certificato, in carta da bollo da L. 4, del Comando del corpo al quale appartengono comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Tutti i candidati a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra, ecc.) hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta bollata. Solamente quelli dichiarati indigenti dalle competenti autorità possono produrre in carta libera l'estratto dell'atto di nascita ed i certificati di cittadinanza italiana, generale del casellario giudiziale, di buona condotta e medico mentre gli altri documenti dovranno essere prodotti su carta da bollo.

Art. 3.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati la cui domanda corredata dai documenti prescritti non sia pervenuta entro il termine stabilito.

L'Amministrazione peraltro potrà concedere un ulteriore brevissimo termine perentorio per la rettifica di documenti ritenuti irregolari.

Non è consentito far riferimento a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri salvo per il titolo di studio in sostituzione del quale può essere prodotto un certificato rilasciato dall'Amministrazione presso la quale si trova il titolo originale.

I concorrenti attualmente richiamati alle armi potranno essere ammessi al concorso anche se entro il termine fissato nel precedente art. 2 abbiano fatto pervenire la sola domanda a questo Ministero salvo a corredarla dei relativi documenti entro i 30 giorni successivi al termine predetto.

I concorrenti che risiedono all'estero potranno essere ammessi al concorso anche se entro il termine fissato abbiano fatto pervenire solo la domanda purchè producano entro 30 giorni successivi i documenti prescritti.

Art. 4.

L'ammissione potrà essere negata con decreto Ministeriale non motivato e insindacabile.

Art. 5.

E' in facoltà dell'Amministrazione di sottoporre eventualmente gli aspiranti ad una prova pratica d'esame al fine di stabilire se essi effettivamente sappiano leggere e scrivere.

Art. 6.

La Commissione esaminatrice sarà composta da un direttore capo divisione amministrativo, presidente, di un ingegnere del Genio civile di grado non inferiore al 7°, di un funzionario del ruolo amministrativo di grado non inferiore al 7°, membri, e di un funzionario di grado non inferiore all'11°, segretario.

Art. 7.

Le nomine ai posti messi a concorso saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle norme in vigore.

Art. 8.

I concorrenti che risultino idonei ed eccedano il numero dei posti non acquistano alcun diritto a coprire quelli che si facciano successivamente vacanti.

L'Amministrazione ha però facoltà di assegnare ai detti concorrenti, secondo l'ordine di graduatoria, i posti che si dovessero rendere disponibili entro sei mesi dall'approvazione della graduatoria stessa nel limite massimo dell'art. 3 del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato.

Art. 9.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale, se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, avranno dimostrato capacità diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per gli inservienti.

Coloro che, allo scadere del periodo di esperimento, fossero invece, a giudizio del Consiglio di amministrazione, ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare l'esperimento di altri sei mesi.

Art. 10.

Ai vincitori del concorso sarà corrisposto durante il periodo di prova l'assegno mensile di L. 365,82 lordo. Ad essi competerà inoltre l'assegno temporaneo di guerra e l'aggiunta di famiglia con le relative quote complementari ai sensi delle vigenti disposizioni.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 ottobre 1941-XIX

Il Ministro: GORLA

(4778)

REGIA PREFETTURA DI CUNEO

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CUNEO

Visto il proprio decreto 31 dicembre 1939, n. 58259, con cui venne bandito pubblico concorso per titoli ed esami a nove posti di ostetrica condotta vacanti in Provincia al 30 novembre 1939-XVIII;

Visti i successivi decreti 25 agosto 1940-XVIII, n. 58259, e 2 ottobre stesso n. 41108, con cui venne prorogata rispettivamente al 31 ottobre ed al 30 novembre 1940 il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso citato;

Visto il proprio decreto 9 giugno 1941, n. 21595, con cui venivano ammesse al concorso stesso n. 42 ostetriche i cui documenti furono riconosciuti regolari mentre ne venivano escluse le ostetriche Cordero Maddalena, Ponzio Anna Maria e Tarditi Marta ai sensi dell'art. 43 del R. decreto 11 marzo 1935-XIII, n. 281;

Visti i verbali della Commissione graduatrice del concorso e la graduatoria formata dalla stessa;

Preso atto che da detta Commissione sono state dichiarate rinunciatarie al concorso le candidate Albo Teresa, Ascrige Anna, Bergadano Anna Maria e Garello Maria;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvate con R. decreto 27 luglio 1934-XII, n. 1265, nonchè gli articoli 23 e 55 del regolamento 11 marzo 1935-XIII, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle candidate risultate idonee nel concorso ai posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1939:

1.	Quaglia Margherita	voti 62,074
2.	Rolfo Maria Teresa	» 59,321
3.	Villani Maria Vittoria	» 59,254
4.	Longo Teresa	» 58,419
5.	Bosco Anna	» 58,102
6.	Brugnoli Maria	» 57,979
7.	Cora Maria	» 57,572
8.	Posia Domenica	» 57,469
9.	Cravero Margherita	» 57,222
10.	Rabbia Giovanna	» 55,989
11.	Bottero Maria Teresa	» 55,904
12.	Calvagno Agnese	» 54,948
13.	Ughetto Annita	» 54,359
14.	Venturini Rosina	» 54,147
15.	Saracco Orsola	» 53,943
16.	Pinna Antonia	» 53,930
17.	Martini Maria	» 53,779
18.	Bertone Elisa	» 52,816
19.	De Mario Maria	» 52,796
20.	Picca Cesa Teresa	» 52,312
21.	Enrico Alma	» 52,170
22.	Fulchero Gemma	voti 52,084
23.	Arduino Giovanna	» 52,047
24.	Collario Caterina	» 51,679
25.	Rosso Vanenzia	» 51,242
26.	Giannuzzi Margherita	» 51,139
27.	Carbone Caterina	» 51,062
28.	Gaia Ester	» 50,952
29.	Chiarle Pierina	» 50,820
30.	Musso Maria Caterina	» 50,534
31.	Merlati Anna Maria	» 50,521
32.	Brunengo Giovanna	» 50,348
33.	Rapa Elisabetta	» 50,062
34.	Giuffredi Cesarina	» 48,453
35.	Delfino Natalina	» 47,740
36.	Marengo Caterina	» 46,416
37.	Ruata Giacoma	» 45,144
38.	Poggio Ercolina	» 44,520

Il presente decreto ai sensi del citato art. 23 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio annunzi legali della provincia e verrà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Regia prefettura e dei Comuni interessati.

Cuneo, addì 9 novembre 1941-XX

Il prefetto: RAIMOLDI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CUNEO

Visto il proprio decreto di pari numero e data col quale è stata approvata la graduatoria delle concorrenti a nove posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1939-XVIII;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvate con R. decreto 27 luglio 1934-XII, n. 1265, nonchè gli articoli 23 e 55 del regolamento 11 marzo 1935-XIII, n. 281;

Viste le domande delle concorrenti dichiarate idonee e l'indicazione in ordine di preferenza delle sedi alle quali aspirano;

Considerato che l'ostetrica Podio Domenica, classificata all'8° posto della graduatoria di merito ha indicato nella sua domanda le sole condotte di Borgo San Dalmazzo, Vicoforte Mondovì, Montà d'Alba e Cherasco frazione Roreto, condotte designate da altre concorrenti che precedono la Podio nella graduatoria medesima e che per conseguenza allo stato degli atti essa non ha diritto ad alcuna assegnazione;

Ritenuto che l'ostetrica Rabbia Giovanna, classificata al 10° posto di graduatoria, acquista il diritto all'assegnazione d'una condotta in seguito alla mancata assegnazione della Podio;

Decreta:

Le seguenti ostetriche sono dichiarate vincitrici del concorso a nove posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1939-XVIII per la sede a fianco di ciascuna di esse indicata:

1. Quaglia Margherita, condotta comunale di Borgo San Dalmazzo;
2. Rolfo Maria Teresa, condotta comunale di Vicoforte Mondovì;
3. Villani Maria Vittoria, condotta comunale di Cavallerleone;
4. Longo Teresa, condotta comunale di Montà d'Alba;
5. Bosco Anna, condotta comunale di Cherasco frazione Roreto;
6. Brugnoli Maria, condotta comunale di Roccadebaldi;
7. Cora Maria, condotta comunale di Margarita;
8. Cravero Margherita, condotta comunale di Murello;
9. Rabbia Giovanna, condotta consorziale di Lequio Berria-Benevello.

Il presente decreto a norma dell'art. 23 del R. decreto 11 marzo 1935-XIII, n. 281, verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio annunzi legali della Provincia e verrà pubblicato per otto giorni all'albo pretorio della Regia prefettura e dei Comuni interessati, scaduto tale termine i predetti podestà e la Amministrazione del consorzio provvederanno alla nomina delle ostetriche designate.

Cuneo, addì 9 novembre 1941-XX

Il prefetto: RAIMOLDI

(4619)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.